SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

Ministero della salute

Ministero delle attività produttive

Ministero delle comunicazioni

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte Suprema di Cassazione
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Agenzia delle dogane

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2005.

Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernente: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003 ed in particolare l'art. 25 concernente le competenze del Dipartimento per le risorse umane e strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 concernente «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2004 concernente «Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, 9 dicembre 2002 e 23 luglio 2003, recanti, rispettivamente: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", "Disciplina sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed "Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri"»;

Visto il CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 del 18 dicembre 2002 che individua per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri uno specifico comparto di contrattazione collettiva;

Visto il CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 del 23 settembre 2004 che individua un'autonoma area di contrattazione collettiva per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti il CCNL ed il CCNI per il personale del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto rispettivamente in data 17 maggio 2004 e 15 settembre 2004;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6 dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo n. 3003/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti le dotazioni organiche del personale dirigenziale;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2» e che « i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»;

Tenuto conto che è in corso di adozione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si apportano al citato decreto del Presidente del Consiglio 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il numero dei posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alle tabelle B e C allegate al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle strutture della Presidenza ai fini di una più consona razionalizzazione e funzionalità nell'organizzazione del personale e nella gestione dei beni e dei servizi per una più efficiente rispondenza alle mutevoli esigenze cui l'amministrazione deve far fronte, soprattutto in conseguenza della recente istituzione di nuove strutture presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del conseguente incremento delle attività connesse alla gestione delle risorse umane e strumentali;

Ritenuto opportuno, ai suddetti fini, istituire una struttura generale specificamente dedicata alla gestione degli immobili, all'approvvigionamento dei beni e servizi con esclusione di quelli di natura informatica e nel contempo potenziare la struttura addetta alla gestione delle risorse umane anche in vista degli adempimenti conseguenti all'applicazione dei nuovi contratti collettivi di comparto;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — *(Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici)* — 1. Il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attività di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali.

2. Il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici provvede, altresì, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi di natura informatica e telematica, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrativo contabili. Il Dipartimento predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del Segretario Generale. Coordina le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.

3. Presso il dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifi-
cazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.

4. Il dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici si articola in non più di quattro uffici e non più di quindici servizi. Il dipartimento si avvale, altresì, di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è inserito il seguente articolo:

«Art. 25-*bis. (Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili)* — 1. L'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, esclusi quelli di competenza del dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, nonché alla gestione ottimale degli immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le esigenze delle strutture della Presidenza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza, eccettuate quelle concernenti i servizi informatici e di telecomunicazione.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Ufficio provvede: all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte inerenti le esigenze locative e l'acquisizione di beni e servizi nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza; al collaudo e alla regolare esecuzione, per le materie di competenza, delle opere, degli interventi e delle forniture di beni e servizi.

3. L'Ufficio provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. All'Ufficio fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5. Presso l'Ufficio è istituito il Nucleo operativo per la logistica che costituisce ufficio di livello dirigenziale generale.

6. Nell'ambito dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili sono istituiti non più di tre servizi ivi compresi quelli in cui si articola il Nucleo di cui al comma precedente.».

Art. 3.

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici»;

b) al comma 2, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: «*b-bis)* l'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili»;

c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici».

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, le parole «il capo del Dipartimento per le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle parole «il capo dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili»;

b) all'art. 2, comma 1, le parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici».

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernenti l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, i compiti che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina sull'autonomia fmanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2004, attribuisce al Dipartimento per le risorse umane e strumentali si intendono attribuiti, per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici ed all'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili.

Art. 6.

1. Ai fini dell'invarianza della spesa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, relativo all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 5, secondo periodo ed all'art. 5, comma 5, terzo periodo, la parola «nove» è sostituita dalla parola «otto»;

b) all'art. 22, comma 4, la parola «dodici» è sostituita dalla parola «undici»;

c) all'art. 29, comma 4, le parole «fino ad un massimo di cinque» sono sostituite dalle parole «fino ad un massimo di tre».

Art. 7.

1. Con successivi decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 si provvederà a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le risorse umane e strumentali e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, resta comunque ferma sino all'emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 295

05A09862

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di S. Giuseppe Jato, in conseguenza dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005. (Ordinanza n. 3466).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di S. Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, in conseguenza dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», con la quale sono state stanziate le risorse finanziarie da destinare ai movimenti franosi in atto nel comune di S. Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2005 sopra citato;

Considerato che il territorio del comune di S. Giuseppe Jato è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi, che hanno determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati;

Considerato altresì, che a seguito del predetto movimento franoso si è determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi citati in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento regionale della protezione civile, nonché, ove necessario, della collaborazione degli Uffici tecnici regionali, degli Uffici degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato provvede, in particolare:

a) agli interventi di monitoraggio e di indagine con rilievi fotografici di dettaglio e sondaggi;

b) agli interventi di messa in sicurezza degli edifici e consolidamento dell'area in frana.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. L'approvazione del parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-*bis* e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle ulteriori risorse assegnate allo scopo dall'Amministrazione statale e regionale.

2. Il Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A09954

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3467).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone, per un periodo di diciotto mesi, la possibilità di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia, nonché le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316, del 2 ottobre 2003, n. 3431, del 3 maggio 2005 e n. 3452, del 1° agosto 2005, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005, recante approvazione delle «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222, del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 159, nel quale si dispone che le medesime norme tecniche entreranno in vigore nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato, altresì, che la disciplina inerente alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, permarrà in vigore fino all'8 ottobre 2005;

Ritenuto che, decorrendo l'entrata in vigore del predetto decreto dal 23 ottobre 2005 e cessando, alla data dell'8 ottobre 2005, la vigenza dell'ordinanza sopra citata, si determina una lacuna giuridica nella disciplina delle norme tecniche per le costruzioni;

Ritenuto, quindi, necessario prorogare il termine di vigenza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005, e successivamente con l'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452, del 1° agosto 2005 è prorogato fino al 23 ottobre 2005 data di entrata in vigore del decreto in premessa indicato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A09955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2005.

Modalità di trasferimento a titolo di indennizzo di ulteriori immobili al FIP. (Decreto n. 98271).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare per conto degli enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto operazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»);

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «decreti di trasferimento»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 24 dicembre 2004 ai sensi del quale è stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato ai sensi del decreto operazione e del decreto chiusura tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo di indennizzo»);

Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio sugli immobili conferiti e trasferiti ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento, dalle quali è emersa l'intrasferibilità degli immobili e delle porzioni di essi di cui all'allegato 1 (le «verifiche»);

Preso atto della comunicazione del 23 giugno 2005, con la quale il Fondo, a seguito dell'esito delle verifiche e dei risultati derivanti dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla società di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5 dell'accordo di indennizzo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'accordo di indennizzo il pagamento di un importo di € 173.554.972 per i motivi ivi illustrati;

Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato al Fondo, con nota n. 70435 del 24 giugno 2005, la volontà di effettuare il pagamento avvalendosi del diritto di cedere ulteriori immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo di indennizzo;

Decreta:

Art. 1.

Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati nell'allegato 2 del presente decreto (nel seguito gli «immobili trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato.

Il valore degli immobili trasferiti, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla società di gestione del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9 dell'art. 3, del decreto-legge n. 351, è pari ad € 176.139.000.

In sostituzione degli immobili di cui all'allegato 1 e a titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dall'accordo di indennizzo, sono trasferiti al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (nel seguito, la «data di efficacia»), gli immobili trasferiti, che costituiscono patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello di «Investire immobiliare SGR S.p.a.». La differenza tra il valore degli

immobili trasferiti di cui al precedente capoverso e l'importo richiesto dal Fondo, pari ad un ammontare di € 2.584.028, è retrocessa dal Fondo al Ministero dell'economia e delle finanze a partire dal 30 giugno 2006 secondo quanto previsto dall'accordo di indennizzo quale ulteriore corrispettivo per gli immobili trasferiti dallo Stato al Fondo ai sensi del presente decreto.

Gli immobili trasferiti si intendono comprendenti anche gli accessori e le pertinenze ad essi relativi, ancorché non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, con esclusione delle unità ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti, provvedono a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.

Il credito per il finanziamento concesso al Fondo dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e altre banche in data 29 dicembre 2004 e successivamente da questi trasferito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, nonché quello derivante dalla linea di credito messa a disposizione da Barclays Bank PLC, filiale di Milano in data 18 febbraio 2005, devono intendersi assistiti da privilegio speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 351, anche sugli immobili trasferiti.

Art. 2.

In conseguenza dell'esito delle verifiche gli immobili indicati all'allegato 1 si considerano non trasferiti e di conseguenza dagli allegati al decreto di apporto e ai decreti di trasferimento è espunto qualsiasi riferimento agli stessi.

Art. 3.

Il Fondo è immesso nel possesso giuridico degli immobili trasferiti con effetto dalla data di efficacia.

Art. 4.

Ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 4 e di quanto previsto dal decreto operazione, gli immobili trasferiti sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione previsto dal decreto operazione e sono assegnati dall'Agenzia del demanio, ai sensi dei rispettivi disciplinari d assegnazione previsti dal decreto operazione, ai soggetti che li hanno in uso e che, in base ai predetti disciplinari, corrispondono all'Agenzia del demanio un canone in relazione agli immobili loro assegnati. Il canone annuo corrisposto dai soggetti assegnatari all'Agenzia del demanio in relazione agli immobili trasferiti loro assegnati, è pari ad € 6.508.400 per l'I.N.P.S. e ad € 1.320.000 per l'INPDAP, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dai disciplinari di assegnazione.

Il canone di locazione annuo complessivo corrisposto al Fondo dall'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione rimane invariato e, salvo quanto previsto al paragrafo che segue, è ripartito tra i soggetti assegnatari in proporzione ai canoni di locazione di mercato stimati dagli esperti indipendenti per gli immobili rispettivamente assegnati.

Il canone complessivo annuo dovuto da ciascuno degli enti previdenziali indicati al successivo art. 6 all'Agenzia del demanio per l'uso degli immobili loro assegnati, è determinata in ragione di 4 euro per ogni 90 euro della rispettiva quota di competenza del corrispettivo di cui al medesimo art. 6. La differenza tra quanto corrisposto dagli enti previdenziali all'Agenzia del demanio ai sensi dei relativi disciplinari di assegnazione, e quanto da questa dovuto al Fondo per i medesimi immobili ai sensi del contratto di locazione, è posta a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

L'Agenzia del demanio, in persona del suo direttore, sottoscrive con il Fondo un nuovo allegato del contratto di locazione, predisposto dalla società di gestione del Fondo e contenente la lista degli immobili e dei relativi canoni di locazione oggetto del contratto, integrata degli immobili trasferiti, delle modifiche risultanti dalle verifiche e dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla società di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5 dell'accordo di indennizzo e dall'art. 2 del presente decreto, aggiornata con l'allocazione ai singoli immobili del canone annuo complessivo dovuto al Fondo, in relazione alla modificata composizione e consistenza degli immobili contenuti in tale lista.

L'Agenzia del demanio trasmette a ciascuno dei soggetti assegnatari degli immobili del Fondo la lista modificata degli immobili di cui al capoverso che precede, in sostituzione della corrispondente lista contenuta nel contratto di locazione allegato in copia a ciascun disciplinare di assegnazione. I soggetti assegnatari, il cui canone annuo complessivo dovuto all'Agenzia del demanio a fronte degli immobili loro assegnati ai sensi dei rispettivi disciplinari di assegnazione sia variato a seguito di quanto sopra, prendono atto di tale mutamento nei confronti della predetta Agenzia, in persona dei relativi presidenti, rappresentanti legali o sostituti.

Gli effetti della formalizzazione delle modifiche contrattuali da apportarsi ai sensi del presente articolo, decorrono dalla data di efficacia.

Art. 6.

In considerazione di quanto previsto dal presente decreto, la porzione del corrispettivo pagato dal Fondo per il trasferimento degli immobili e riassegnata agli enti previdenziali di cui all'art. 2 del decreto di chiusura per gli immobili di loro competenza, modificata per effetto delle verifiche e delle valutazioni di cui al terzo capoverso del precedente art. 1 intervenute sui rispettivi immobili, nonché integrata del valore degli immobili trasferiti, è sostituita come segue: INAIL € 238.896.900; I.N.P.S. € 760.764.600; INPDAP € 105.768.900.

Art. 7.

Il maggior corrispettivo incassato dal Ministero dell'economia e delle finanze dalla vendita e dal successivo collocamento delle quote del Fondo di cui all'art. 1 del decreto di chiusura rispetto al loro valore nominale, complessivamente pari ad € 259.883.999, è parzialmente

riassegnato, in ragione del valore dei rispettivi immobili trasferiti al Fondo dagli enti previdenziali di cui all'art. 6, unitamente alle somme ivi indicate, quanto ad € 18.670.350 all'INAIL; quanto ad € 59.455.528 all'INPS, quanto ad € 8.266.086 all'INPDAP.

Art. 8.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della competente Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova l'immobile trasferito specificatamente indicato all'allegato 2 ed in relazione al quale è stato dichiarato l'interesse storico e artistico, entro sessanta giorni dalla data di efficacia possono deliberare, con le modalità di cui al presente articolo, l'acquisto di tale immobile trasferito, assumendo contestualmente l'impegno di spesa per il relativo valore di trasferimento indicato all'allegato 2.

Qualora il Ministero per i beni e le attività culturali intenda procedere all'acquisto dell'immobile trasferito di cui al precedente capoverso, entro il termine ivi citato assume apposita deliberazione ed emana il relativo decreto di impegno della conseguente spesa e li notifica, tramite messo comunale o posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia del demanio, nonché alla società di gestione del Fondo. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile indicato nella deliberazione medesima. Del deliberato acquisto è data altresì comunicazione alla regione e, per suo tramite, agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova l'immobile che ne è oggetto. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revoca formale del presente decreto limitatamente all'immobile gravato dalla deliberazione di acquisto. Il provvedimento di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La proprietà dell'immobile passa al Ministero per i beni e le attività culturali dal momento dell'incasso del prezzo da parte del Fondo.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per esso la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, qualora non intenda assumere la deliberazione di cui al primo capoverso del presente articolo, ne dà comunicazione, entro dieci giorni dalla data di efficacia, alla regione e, per suo tramite, agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova l'immobile trasferito indicato all'allegato 2 ed in relazione al quale è stato dichiarato l'interesse storico e artistico. Ricevuta tale comunicazione, la regione e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono proporre al Ministero per i beni e le attività culturali e per esso alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, l'acquisto di tale immobile trasferito, motivando la relativa deliberazione anche con riferimento alle condizioni ed ai limiti posti per l'utilizzo dell'immobile medesimo e corredandola del decreto di impegno della relativa spesa.

La deliberazione di cui al precedente comma, corredata del parere favorevole della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e del decreto di impegno della relativa spesa, è notificata entro il termine di sessanta giorni dalla data di efficacia, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia del demanio, nonché alla società di gestione del Fondo. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile indicato nella deliberazione medesima. Del deliberato acquisto è data altresì comunicazione agli altri enti pubblici territoriali interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revoca formale del presente decreto limitatamente all'immobile gravato dalla deliberazione di acquisto. Il provvedimento di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La proprietà dell'immobile passa all'ente che ne ha deliberato l'acquisto dal momento dell'incasso del relativo prezzo da parte del Fondo.

Al Fondo è fatto divieto di alienare l'immobile trasferito oggetto di dichiarazione di interesse storico e artistico, specificatamente indicato all'allegato 2, fino a quando non siano formalmente completati i procedimenti di cui al presente articolo o siano decorsi i termini per il loro compimento.

Art. 9.

Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione.

Roma, 16 settembre 2005

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 215

ALLEGATO 1: Immobili e porzioni di immobili inseriti negli elenchi degli immobili apportati e trasferiti al Fondo e risultati intrasferibili

Immobili interi

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. Civico	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU
1	FEB015601	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FERRARA	via Cavour	73	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02
2	RMB054801	LAZIO	ROMA	ROMA	via Monzambano	10	decreto n. 27396 del 17/09/04	n. 224 del 23/09/04
3	ROB004101	VENETO	ROVIGO	PORTO TOLLE	via Borgo Molo	14	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02
4	ROB001101	VENETO	ROVIGO	ROSOLINA	via Foce Adige	snc	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02
5	PDB007101	VENETO	PADOVA	PADOVA	c.so Milano	20	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02
6	PCB008201	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	SARMATO	via Stazione	122	decreto n.41257 del 14/12/04	n. 298 del 21/12/04
7	CEB016701	CAMPANIA	CASERTA	CASERTA	Via C. Battisti	16	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02

Porzioni di immobili

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. Civico	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Porzione
1	PVB002701	LOMBARDIA	PAVIA	PAVIA	Corso Mazzini	18	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02	AIPO porzione
2	ANB005301	MARCHE	ANCONA	ANCONA	Via Vecchini	3	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02	Foglio 8, Part. 149, Sub. 25,26,30,32
3	FEB039001	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FERRARA	Viale Cavour	77	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02	Foglio 381, Part. 169, 530
4	ALB014301	PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	Piazza Turati	1	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02	AIPO porzione
5	ROB007001	VENETO	ROVIGO	ROVIGO	Corso del Popolo	129	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02	Foglio RO/17, Part. 83, Sub. 4
6	AQB134101	ABRUZZO	L'AQUILA	L'AQUILA	Via Salita di Boccella di Campo di Pile	snc	decreto n. 27396 del 17/09/04	n. 224 del 23/09/04	Foglio 77, Part. 701 (ex. 553)
7	TEB039701	ABRUZZO	TERAMO	GIULIANOVA	Via A. Gramsci	41	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02	Foglio 7, Part. 972,973,975,976

ALLEGATO 2: Immobili Trasferiti

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. Civico	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU
1	INPDAP 9	LAZIO	ROMA	ROMA	via Carcani	61	N. 40447 Decreto del 20/12/04	n. 303 del 28/12/04
2	INPS 13	PIEMONTE	TORINO	TORINO	Via Arcivescovado	2	N. 40440 del 17/12/2004 Prot. 2004/40422/NOR	n. 302 del 27/12/04
3	INPS 14	PIEMONTE	TORINO	TORINO	Via Frola	2, 4	N. 40440 del 17/12/2004 Prot. 2004/40422/NOR	n. 302 del 27/12/04
4	INPS 15	PIEMONTE	TORINO	TORINO	Via XX Settembre	34	N. 40440 del 17/12/2004 Prot. 2004/40422/NOR	n. 302 del 27/12/04
5	INPS 47	LAZIO	ROMA	ROMA	Via della Frezza	17	N. 40440 del 17/12/2004 Prot. 2004/40422/NOR	n. 302 del 27/12/04

Nota: L'immobile INPS 47, Lazio, Roma, Via della Frezza 17 è soggetto alla procedura di cui all'Art. 8 del Decreto. Il relativo valore di trasferimento risulta essere pari a € 75.240.000.

Totale Valore di Trasferimento	€	176.139.000
Totale Valore Canoni di Locazione 2005 a carico degli enti utilizzatori	€	7.828.400

05A09965

DECRETO 11 ottobre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.066 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 giugno, 8 luglio e 8 settembre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei Buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti Buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 10 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 2005, in

quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 17 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 125 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09953

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Atlantis», registrato al n. 12882.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 6 dicembre 2000 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 6 settembre 2004 dall'impresa «Aventis Cropscience Italia S.p.a.» successivamente ridenominata «Bayer Cropscience S.r.l.», con sede legale in viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Atlantis», contenente la sostanza attiva mesosulfuron metile;

Visto il decreto del 9 aprile 2004 di inclusione, fino al 31 marzo 2014, della sostanza attiva mesosulfuron methyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi per tre anni, tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli studi richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 9 agosto 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa «Bayer Cropscience S.r.l.», con sede legale in viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ATLANTIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Pe la sostanza attiva mesosulfuron sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
frumento, triticale	0,05

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese «Irca Service S.p.a.» in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001; «Torre S.r.l.» in Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003 (solo confezionamento); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa «Bayer Cropscience GmbH» in Francoforte s/Meno - Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12882.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

ATLANTIS®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO, DURO E TRITICALE
DISPERSIONE OLEOSA (OD)

ATLANTIS®

Composizione:

Mesosulfuron-metile	2,91 g (=30 g/l)
Mefenpir-dietile (antidoto)	8,74 g (=90 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante.

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: **Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1**

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Officine di produzione e confezionamento:
-Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno – Germania
-Irca Service S.p.A. - Fornovo S.Giovanni (BG)

Officina di confezionamento:
-Torre S.r.l. – Montalcino - Torrenieri (SI)

CONTENUTO NETTO: 1 – 5 – 10 – 20 l

PARTITA N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mesosulfuron-metile 2,91%, e Mefenpir-dietile 8,74%, delle quali una, mefenpir-dietile presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per mesosulfuron-metile non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
Mefenpir-dietile: (nell'animale da esperimento) sintomi aspecifici. Alterazione dei globuli rossi e della funzione epatica.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

ATLANTIS controlla le principali infestanti monocotiledoni del frumento (tenero e duro) e triticale e mostra un'interessante attività anche verso alcune dicotiledoni. Il principio attivo contenuto in **ATLANTIS** viene assorbito principalmente per via fogliare e quindi traslocato negli apici vegetativi delle infestanti sensibili, bloccandone la crescita. I sintomi dell'azione del prodotto si manifestano come macchie clorotiche sulle foglie, con successivo disseccamento e morte, che può subentrare in 4-6 settimane dall'intervento.
Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita delle infestanti e della coltura accelerano il buon esito del trattamento erbicida.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Epoca d'impiego
ATLANTIS si utilizza in post-emergenza del frumento tenero, duro e del triticale, dallo stadio di tre foglie al secondo nodo.
ATLANTIS alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; si porta quindi a volume il serbatoio e si esegue il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
Dose d'impiego: 0,5 l/ha.
Volume di irrorazione: 200-400 l/ha.

Infestanti monocotiledoni sensibili
Coda di topo *(Alopecurus myosuroides)*, Agrostide annuale (*Apera spica-venti)*, Avena selvatica (*Avena fatua)*, Avena ludoviciana *(Avena ludoviciana)*, Loglio italico (*Lolium multiflorum*), Falaride (*Phalaris brachystachys, Phalaris paradoxa)*, Fienarola comune (*Poa annua)*, Spannocchina (*Poa trivialis)*.

Infestanti dicotiledoni sensibili
Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

-Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambi di direzione.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
-Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente; riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; quindi svuotare ancora. Ripetere il lavaggio con ammoniaca come appena descritto; rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti, è consigliabile alternare formulati aventi differenti meccanismi d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento di recente introduzione, si consiglia un saggio preliminare di selettività. In un normale programma di rotazione, in seguito ad un trattamento con **ATLANTIS**, e previa aratura, sono possibili tutte le colture. Dopo un trattamento con **ATLANTIS**, si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITA'
ATLANTIS è compatibile con formulati a base di fenoxaprop-p-etile.
In caso di miscela versare nella botte prima **ATLANTIS** e successivamente gli altri formulati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Attenzione: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi o schermo facciale.
Da non vendersi sfuso.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Bayer CropScience

05.08.05

® Marchio registrato

05A09924

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Olimpia - Piccola società cooperativa», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Olimpia - Piccola società cooperativa» con sede in Campobasso, costituita in data 30 giugno 1998 con atto a rogito del notaio dr. Puzone Fiorita di Campobasso, n. 51882 del registro delle società del tribunale di Campobasso, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cacciavillani Andrea, nato ad Agnone (Isernia), il 30 giugno 1970, con residenza in Agnone (Isernia), via Leopardi 9/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto minsteriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09883

DECRETO 27 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Campo Stella 2000 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Leonessa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 12 aprile 2005 del tribunale di Rieti con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Campo Stella 2000 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Leonessa (Rieti) (codice fiscale 0895610574) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Mario Luciano Crea, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 10 dicembre 1966, domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09893

DECRETO 27 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gamma Delta - Soc. coop. sociale», siglabile in «Gamma Delta S.c.s.», in Alessandria, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Gamma Delta - Soc. cooperativa sociale», siglabile in «Gamma Delta s.c.s.» Soc. cooperativa, con sede in Alessandria (codice fiscale 01131250068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori: avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966 residente in Bellinzago Novarese (Novara), via Rimembranza n. 63; dott. Raffaele Mazzei, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 1° gennaio 1969, con studio in Lamezia Terme, via Marcello II n. 16; dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Mombaruzzo (Asti) via Cristoforo Colombo n. 2, ne sono nominati commissario liquidatore.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09894

DECRETO 27 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Produttori Agricoli Cristo Re - Soc. coop. a r.l.», in Torre Santa Susanna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Lecce in data 30 luglio 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Produttori Agricoli Cristo Re - soc. coop. a r.l.», con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi) (codice fiscale 00103020749) è posta in liquidazione coatta amministrativa, si sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Angelo Andriulo, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 16 aprile 1950, con studio in Francavilla Fontana (Brindisi), via Togliatti n. 59, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09895

DECRETO 28 settembre 2005.

Termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, realizzati da piccole imprese o da imprese in fase di avvio nei settori di alta e medio/alta tecnologia, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto in particolare l'art. 11 del succitato decreto che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni dell'8 e del 29 luglio 2003 in merito alla emanazione di un bando tematico avente come obiettivo la promozione di programmi altamente innovativi, utilizzando le procedure previste dall'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 7 aprile 2005 concernente la ripartizione tra gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica delle risorse derivanti dalla prima applicazione di cartolarizzazione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Il presente bando tematico, di seguito denominato bando, è destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale e le

attività connesse ai centri di ricerca, così come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, di seguito denominato direttiva, finalizzati, in particolare, alla realizzazione di innovazione di prodotto nei settori di alta e medio/alta tecnologia, così come individuati nel successivo art. 3 del presente decreto.

2. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad € 50 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, del Ministero delle attività produttive, sulla base delle previsioni e delle relative modalità di utilizzo di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 7 aprile 2005.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia:

a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;

b) imprese che esercitano un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;

d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla lettera *a)*, *b)* e *c)*;

f) consorzi e società consortili a condizione che la partecipazione al Fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* *e)* sia superiore al 50 per cento. Il valore della predetta partecipazione è fissata al 30% per i consorzi e le società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* possono partecipare solo se hanno la dimensione di piccola impresa, secondo i parametri indicati nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, e risultano già costituite alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero sono in fase di avvio (start-up), in quanto costituite da non più di tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro ovvero con università ed enti pubblici di ricerca. In questo caso le attività svolte da parte dei soggetti di cui al comma 1 devono avere un costo superiore al 50% di quello complessivo del programma, ovvero al 30% ove il programma preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di un unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione è concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attività svolte e documentate da ciascuno di essi.

Art. 3.

Programmi ammissibili

1. Gli obiettivi dei programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del presente bando, con costi ammissibili di importo non inferiore a € 1.000.000 e non superiore a € 3.000.000, devono rientrare nei settori di alta e medio/alta tecnologia, individuati sulla base della classificazione per livello tecnologico secondo i criteri stabiliti dall'OCSE, e devono essere compresi nei seguenti codici ISTAT '91:

a) fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali (DG);

b) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (DK);

c) fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche (DL);

d) informatica ed attività connesse (K 72);

e) fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (DM 34);

f) costruzione di locomotive, anche da manovre, e di materiale rotabile ferro-tranviario (DM 35.2);

g) costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali (DM 35.3);

h) fabbricazione di motocicli e biciclette (DM 35.4);

i) fabbricazione di altri mezzi di trasporto (DM 35.5).

Art. 4.

Durata dei programmi e spese ammissibili

1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo al gestore convenzionato, di cui al comma 4 del successivo art. 6. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Ministero delle attività produttive può autorizzare una sola proroga per non più di 12 mesi.

2. Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore, oltre gli eventuali studi di fattibilità a decorrere dalla data di presentazione del progetto di massima, e per le relative voci di costo.

3. Per la determinazione e la valutazione delle spese e dei costi ammissibili si applicano le disposizioni della direttiva e della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominata circolare.

Art. 5.

Misura e modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Per i programmi di cui all'art. 3, sono concesse agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalità indicate all'art. 4 della direttiva e nel punto 4 della circolare. Non viene riconosciuta la maggiorazione, nella forma di contributo alla spesa, di cui all'art. 4, comma 5 e 6, della succitata direttiva.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il progetto di massima, da redigere secondo le istruzioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto, utilizzando il modulo di richiesta il cui fac-simile è riportato nell'allegato 2, a partire dal trentesimo e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere elaborato, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su carta comune in formato A4. Detto software sarà disponibile presso il sito del Ministero (www.attivitaproduttive.gov.it) e dei gestori convenzionati.

2. Al modulo per la richiesta delle agevolazioni dovrà essere allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 3. Le pagine del Modulo e della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tra la documentazione da allegare al modulo di domanda deve essere compresa una duplice copia del supporto informatico (floppy disk o cd -rom) contenente il file relativo al Modulo di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il file relativo alla scheda tecnica. La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione.

3. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da più soggetti, la domanda deve essere redatta, con le medesime modalità previste ai commi 1 e 2, utilizzando il modulo di richiesta, il cui fac-simile è riportato nell'allegato 4 al presente decreto e dovrà essere allegata la scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'allegato 5. Il suddetto modulo deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attività produttive ed il gestore convenzionato.

4. Nel modulo deve essere altresì indicato il gestore, scelto tra quelli convenzionati con il Ministero delle attività produttive, come riportati nell'allegato 6 al presente decreto.

5. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

Art. 7.

Modalità procedurali per la formazione della graduatoria

1. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalità procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Il Ministero delle attività produttive può avvalersi, per la valutazione dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi di lavoro costituiti da esperti nelle diverse discipline scientifiche, selezionati nell'ambito dell'apposito albo, a supporto dal competente ufficio della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del precedente art. 6, il Ministero delle attività produttive, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva, sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 8, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare quelli che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi. La comunicazione alle imprese selezionate avviene con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di approvazione della suddetta graduatoria di merito.

Art. 8.

Criteri per la determinazione del punteggio

1. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria è ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 16 punti, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al successivo comma 3:

a) progetto finalizzato a realizzare una «innovazione di prodotto» che, in termini di originalità e complessità progettuale, risulti allineata allo stato dell'arte della ricerca mondiale del settore: punti 8; ovvero novità in relazione allo sviluppo del mercato di riferimento: punti 4; in aggiunta ai due punteggi precedenti, nel caso di progetto finalizzato a realizzare un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri e metodologie di progettazione volti a ridurre l'impatto ambientale (c.d. «ecoprogettazione»), come specificato nel successivo comma 2: punti 2;

b) progetto alla cui realizzazione concorrano significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti già depositati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal soggetto proponente: punti 4; qualora i brevetti, invece, siano acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda: punti 2;

c) progetto per la cui realizzazione è previsto un prevalente utilizzo di personale interno, in termini di costi agevolabili, rispetto ai costi previsti per la voce «prestazioni di terzi», al netto delle collaborazioni con università e/o enti pubblici di ricerca: punti 2;

2. Ai fini di cui alla precedente lettera *a)* del comma 1, in conformità alle indicazioni di cui al libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (COM(2001)068) e alla comunicazione della Commissione europea recante «Politica integrata dei prodotti» (COM(2003)302), per «ecoprogettazione» deve intendersi l'impiego di criteri e metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto ambientale relativo all'utilizzo di materie prime e di energia nell'intero ciclo di vita del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero); l'adozione dei suddetti criteri deve essere dettagliatamente riportata nella scheda tecnica.

3. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 1:

a) dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse a enti pubblici di ricerca o università per un importo non inferiore al 15% e fino ad un massimo del 30% dei costi ammissibili del programma di sviluppo precompetitivo;

b) 5% per i programmi presentati da centri di ricerca privati di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 o da consorzi e società consortili di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2, anche congiuntamente con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

c) 10% per i programmi presentati congiuntamente con Università o Enti pubblici di ricerca.

d) 10% per i programmi presentati da impresa in fase di avvio (start up) nata da università, enti pubblici di ricerca (c.d. «spin off»), intendendosi l'impresa costituita, da non più di tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture, e con la partecipazione azionaria o il concorso di professori e/o ricercatori di Università e/o Enti pubblici di ricerca.

Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili fino ad un massimo del 15%.

4. In caso di parità di punteggio, prevale il programma proposto dal soggetto avente dimensioni minori applicando il parametro *a)* di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Nel caso in cui il programma sia proposto congiuntamente da più soggetti, tale valutazione dimensionale avviene sommando il parametro, come sopra definito, di tutti i soggetti partecipanti al medesimo programma.

Art. 9.

Presentazione dei progetti definitivi

1. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, pena la decadenza, secondo le modalità e la modulistica individuate dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.

2. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di cui al presente bando, secondo le procedure indicate dalla direttiva e dalla circolare.

3. Il Ministero delle attività produttive entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3 della direttiva, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento.

4. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalità e i termini individuati dalla direttiva e dalla circolare.

5. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando. Analogamente si procederà alla revoca qualora, accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi di uno o più degli indicatori di cui all'art. 8, comma 1, e delle relative maggiorazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo e ricalcolato il punteggio complessivo medesimo, quest'ultimo assume un valore inferiore a quello del primo programma in graduatoria non agevolato per insufficienza delle risorse.

Roma, 28 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO 1

Guida per la compilazione della domanda di partecipazione al bando

Premessa

Per richiedere le agevolazioni previste dal presente bando, le imprese devono predisporre e presentare domanda sulla base dei moduli appositamente predisposti che contengono i principali dati e le informazioni sull'impresa (o le imprese) proponente/i e sul programma oggetto della domanda.
Nel caso **di programma presentato da un singolo soggetto,** dovrà essere utilizzato il "Modulo per la richiesta delle agevolazioni da parte di un singolo soggetto" il cui fac-simile è riportato nell'allegato 2, corredato dalla relativa Scheda tecnica di cui all'allegato 3.
Nel caso **di programma presentato congiuntamente** da più soggetti, questi devono compilare il "Modulo per la richiesta delle agevolazioni presentata congiuntamente da parte di più soggetti" riportato nell'allegato 4, corredato dalla relativa Scheda tecnica di cui all'allegato 5.
I Moduli per la richiesta delle agevolazioni (allegati 2 e 4) devono essere elaborati, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su carta comune in formato A4. Detto software sarà disponibile presso il sito del Ministero (www.attivitaproduttive.gov.it) e dei soggetti gestori.

Le pagine del Modulo e della Scheda Tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale (in quest'ultimo caso, alla domanda deve essere allegata la procura o copia autentica della stessa) con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda è altresì compresa una doppia copia del supporto informatico (*floppy disk o cd -rom*) contenente il file relativo al Modulo di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il file relativo alla scheda tecnica.
ATTENZIONE: con riferimento al Modulo di richiesta compilato attraverso il software, il file stampato su carta deve corrispondere al file salvato sul supporto informatico.
La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata, a partire dal 30° e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero delle attività produttive – Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese – Ufficio C1, via Giorgione, 2/b – 00147 Roma, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

Eventuali ulteriori indicazioni o chiarimenti vanno richiesti, tramite posta elettronica all'indirizzo: segreteria.ricerca&sviluppo@minindustria.it del Ministero delle attività produttive.
Il testo del presente bando con gli allegati è disponibile sul sito del Ministero delle attività produttive (www.attivitaproduttive.gov.it).

Moduli di domanda

Per la richiesta di partecipazione al bando la domanda deve essere redatta sulla base di uno dei seguenti moduli:

- "Modulo per la richiesta delle agevolazioni da parte di un singolo soggetto" (Allegato 2), nel caso di programma presentato da un singolo soggetto;
- "Modulo per la richiesta delle agevolazioni presentata congiuntamente da parte di più soggetti" (Allegato 4), nel caso di programma presentato congiuntamente da più soggetti.

Istruzioni per la compilazione del "Modulo per la richiesta delle agevolazioni da parte di un singolo soggetto" (Allegato 2)

Il "Modulo per la richiesta delle agevolazioni da parte di un singolo soggetto" (Allegato 2) deve essere compilato, a pena di invalidità della domanda, utilizzando l'apposito software che sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle attività produttive (www. attivitaproduttive.gov.it) e dei gestori.

Destinatario – Destinatario del Modulo per la richiesta delle agevolazioni è il Ministero delle attività produttive.
Bollo - L'impresa deve apporre ed annullare un'unica marca da bollo di 14,62 € nell'apposito spazio del frontespizio del Modulo per la richiesta delle agevolazioni.
Soggetto gestore - Va indicato l'istituto prescelto per effettuare l'istruttoria del programma definitivo, nel caso che il programma di massima risulti inserito nella graduatoria in posizione utile.
L'elenco degli istituti gestori è riportato nell'allegato 6.
Dati anagrafici del soggetto richiedente – Indicare la denominazione esatta e completa e la forma giuridica dell'impresa che richiede le agevolazioni. In particolare, indicare la data di costituzione dell'impresa.
ATTENZIONE: non è consentita la domanda di agevolazioni in nome e per conto di un'altra impresa; al momento della presentazione del Modulo per la richiesta delle agevolazioni l'impresa richiedente deve essere già iscritta al registro delle imprese e deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione straordinaria.
Nel Modulo per la richiesta delle agevolazioni occorre indicare, inoltre, i seguenti principali elementi identificativi del programma per il quale si richiedono le agevolazioni:
Titolo - Indicativo del tema o dell'obiettivo del programma (si invita ad evitare l'impiego di soli acronimi o sigle).
Sedi nelle quali sarà svolto il programma - Indicare il comune, la provincia, la via ed il CAP di tutti gli eventuali stabilimenti nei quali verranno svolte parti del programma; per stabilimento va intesa una unità locale, regolarmente dichiarata alla competente Camera di Commercio, e rilevabile dal relativo certificato, nella quale l'impresa richiedente svolge, in tutto o in parte, la sua attività economica.
Costo complessivo previsto - Indicare l'ammontare dei costi (in migliaia di euro) che si prevede di sostenere per la realizzazione del programma di sviluppo precompetitivo oggetto della domanda.
Articolazione dei costi per tipologia di attività– Indicare l'ammontare dei costi (in migliaia di euro) suddivisi per attività. Sono ammissibili solo i costi sostenuti dopo la presentazione del programma definitivo al soggetto gestore.
I costi indicati non potranno subire modifiche in aumento nel programma definitivo.
Attività economica oggetto del programma – Indicare il codice Istat '91 che individua l'attività economica oggetto del programma. Il predetto codice deve essere ricompreso, pena

l'inammissibilità della domanda, tra quelli che costituiscono settori a medio/alta tecnologia ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del bando.
Elementi per l'attribuzione del punteggio – Fornire le indicazioni previste utili per il calcolo del punteggio ai sensi dell'articolo 8 del bando, in particolare ed eventualmente le informazioni relative alle commesse affidate ad Università e/o Enti pubblici di ricerca.
Dichiarazioni ed autorizzazioni: NON APPORTARE MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO PREDISPOSTO; in caso contrario la domanda di agevolazioni NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, l'impresa dichiara che la stessa rientra nella definizione di piccola impresa ai sensi del DM 18 aprile 2005.

Il modulo di domanda è corredato da una Scheda tecnica (allegato 3) che va compilata secondo le istruzioni di seguito riportate. Alla domanda va inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, che elenchi tutte le eventuali domande di intervento presentate negli ultimi 4 anni a valere su leggi agevolative statali, regionali e comunitarie.

Istruzioni per la compilazione del "Modulo per la richiesta delle agevolazioni presentata congiuntamente da parte di più soggetti" (Allegato 4)

Nel caso di programma congiunto, deve essere compilato, sempre utilizzando l'apposito software disponibile sul sito del Ministero stesso (www. attivitaproduttive.gov.it) e dei soggetti gestori, il "Modulo per la richiesta delle agevolazioni presentata congiuntamente da parte di più soggetti" (Allegato 4): oltre alle informazioni sul programma di massima, per il quale dovranno essere indicati i costi previsti da parte di ciascun soggetto proponente, si dovranno dare informazioni sui singoli soggetti proponenti e designare, tra i proponenti medesimi, il capofila ovvero il soggetto che svolgerà il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attività produttive.

Il modulo di domanda è corredato da una Scheda tecnica (allegato 5) che va compilata secondo le istruzioni di seguito riportate. Alla domanda vanno inoltre allegate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma dei legali rappresentanti dei soggetti richiedenti, che elenchino tutte le eventuali domande di intervento presentate negli ultimi 4 anni a valere su leggi agevolative statali, regionali e comunitarie.

Istruzioni per la compilazione della "Scheda Tecnica" (allegati 3 e 5).

Al Modulo di richiesta delle agevolazioni deve essere allegata la Scheda tecnica. Per la sua elaborazione non è previsto un formato software particolare.

Nella scheda tecnica devono essere forniti elementi ed informazioni utili per la descrizione e la valutazione del programma e della capacità del proponente di portarlo a buon fine.
Occorre fornire indicazioni sul programma di massima e sui soggetti proponenti; è necessario seguire l'indice ragionato degli argomenti riportato negli allegati predetti.

Bisognerà fornire quindi:

- una sintesi del programma in un massimo di 100 righe, secondo le indicazioni riportate nella sezione A dei predetti allegati;
- una dettagliata relazione tecnica, secondo l'elenco ragionato degli argomenti riportato nella sezione B dei predetti allegati.

Anche la Scheda tecnica deve essere trasmessa sia su carta sia su supporto informatico.

ALLEGATO 2

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI DA PARTE DI UN SINGOLO SOGGETTO (ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

SPETT.LE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

UFFICIO C1 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VIA GIORGIONE 2/B

00147 ROMA

A cura dell'Ufficio ricevente
N. PROGETTO

BOLLO

Soggetto gestore prescelto per la successiva istruttoria del programma definitivo ……………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………

in qualità di ……………………………………………………… del/della[1] ……………………………

denominazione ……………………………………… forma giuridica ………………………………

codice fiscale…………………………………… partita IVA ……………………………………………

con sede legale in ……………………………………, prov. ……………, CAP ……………………………

via e n. civ. ……………………………………………, tel……………………, fax ……………………

con sede amministrativa in ………………………………, prov. ……………, CAP……………………

via e n. civ. ……………………………………………, tel……………………, fax ……………………

legale rappresentante, qualifica e sesso ……………………………………………………… M ☐ F ☐

estremi dell'atto costitutivo …………………………………………… scadenza ……………………

[1] Indicare se impresa, consorzio, società consortile o centro di ricerca.

capitale sociale[2] …………………………… di cui versato ……………………………………………………..
iscrizione alla C.C.I.A.A. …………………………………al n. ……………..…...……. dal ……..………………..
iscrizione presso il Reg. Imprese di ……………………………… al n. ……....…..………. dal ……..……………
iscrizione all' I.N.P.S.……………………..……..…… dal …………....…..…....……settore.………..……………..
codice ISTAT'91 …………………………
Numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ……………

CHIEDE

ai sensi del bando di cui al decreto del Ministro delle attività produttive n. …………….. del …………… emanato ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, che il programma di massima descritto nella scheda tecnica allegata avente il titolo ……………………………………………………………………………………………… e la durata di n. mesi ………………………………, venga ammesso alla graduatoria del predetto bando al fine della successiva proposizione del programma definitivo per l'ammissione ai benefici del Fondo Innovazione Tecnologica.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA CHE

- il soggetto richiedente è una piccola impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 *(solo se il richiedente rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c) e d) del bando)*
- il programma sarà svolto nelle seguenti sedi:

  Comune ………………………. Prov. ……… CAP ……...... Via ………………………………………………
  Comune ………………………. Prov. ……… CAP ……...... Via ………………………………………………
  Comune ………………………. Prov. ……… CAP ……...... Via ………………………………………………
  Comune ………………………. Prov. ……… CAP ……...... Via ………………………………………………
  Comune ………………………. Prov. ……… CAP ……...... Via ………………………………………………

  dal costo complessivo previsto di migliaia di € …………………………………… così articolato per tipologia di attività:

Costi previsti	TOTALE
A) Attività di sviluppo	..........…….....
B) Attività di ricerca	..........…….....
C) Studi di fattibilità	..........…….....
D) Centro di ricerca	..........…….....
TOTALE	..........…….....

- l'attività economica oggetto del programma proposto è individuata dal codice ISTAT' 91…………………………

[2] Attenzione! Indicare solo se vi è capitale sociale.

- *ai fini dell'attribuzione del punteggio:*

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA

L'IMPRESA E' IN FASE DI START UP A SEGUITO DI SPIN-OFF DA UNIVERSITA', ENTI PUBBLICI DI RICERCA *Se si, indicare in scheda tecnica la struttura di provenienza e descrivere puntualmente la partecipazione azionaria all'impresa e/o il concorso di professori e/o ricercatori delle strutture medesime.*	**SI** ☐	**NO** ☐

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

INNOVAZIONE DI PROCESSO	**SI** ☐	**NO** ☐
INNOVAZIONE DI PRODOTTO	**SI** ☐	**NO** ☐
ECOPROGETTAZIONE (vedi articolo 8, comma 2)	**SI** ☐	**NO** ☐
BREVETTI: A) PROPRI	**SI** ☐	**NO** ☐
B) DI TERZI *Se sono utilizzati brevetti, indicare nella scheda tecnica per ciascuno di essi: il titolare, la data, il numero e il titolo del brevetto e specificare dettagliatamente le connessioni con il programma proposto.*	**SI** ☐	**NO** ☐
COMMESSE AD ENTI PUBBLICI DI RICERCA ED UNIVERSITA' NEI LIMITI PREVISTI *Se si, allegare dichiarazione attestante la disponibilità dell'ente a partecipare al programma.*	**SI** ☐	**NO** ☐
PROGRAMMA PRESENTATO DA CENTRO DI RICERCA O CONSORZIO/SOCIETA' CONSORTILE	**SI** ☐	**NO** ☐
PREVALENZA DEI COSTI RELATIVI AL PERSONALE INTERNO IMPIEGATO NEL PROGRAMMA RISPETTO AI COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI (questi ultimi al netto dei costi per le collaborazioni con Università e/o Enti pubblici di ricerca) SE SI, INDICARE: % COSTI DEL PERSONALE INTERNO SUL TOTALE DEI COSTI: …………. % COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI SUL TOTALE DEI COSTI:………….	**SI** ☐	**NO** ☐

- *solo nel caso il programma preveda commesse affidate ad Università ed Enti pubblici di ricerca:*

Ente/Università	Denominazione	Percentuale della commessa sul totale dei costi previsti
Ente pubblico di ricerca	………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..	…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
Università	………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..	…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

DICHIARA INOLTRE CHE

- il/la[3] ……………….……………… suddetto/a
  a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del predetto decreto;
  b) non è sottoposto/a a procedura concorsuale né a quella di cui al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
  c) non risulta moroso/a in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo Innovazione Tecnologica;
  d) non ha richiesto o ottenuto, né intende richiedere a fronte dei costi del programma definitivo, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;
  e) è consapevole del fatto che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda;
  f) è regolarmente costituito/a e iscritto/a al Registro delle Imprese;
  g) opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
  h) *(per i soggetti beneficiari di cui alla lettera e) dell'art. 2 del predetto decreto)* risulta iscritto/a all'Anagrafe delle Ricerche;

AUTORIZZA

fin da ora il Ministero delle attività produttive ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;

[3] Indicare se impresa, consorzio, società consortile o centro di ricerca.

ALLEGA

☐ Scheda tecnica del programma di massima.

☐ Doppia copia del supporto informatico (floppy disk o cd-rom) contenente il file generato dall'apposito software per la compilazione del "Modulo per la richiesta delle agevolazioni da parte di un singolo soggetto" ed il file della Scheda tecnica del programma.

☐ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, elencante tutte le domande di intervento presentate negli ultimi 4 anni su leggi agevolative statali, regionali e comunitarie.

☐ Dichiarazione/i attestante/i la disponibilità di Università/Enti pubblici di ricerca a partecipare al programma.

☐ Procura a sottoscrivere la domanda o copia autentica della stessa.

Data ....

Timbro e firma[4]

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA

a corredo del "Modulo per la richiesta delle agevolazioni da parte di un singolo soggetto"
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI MASSIMA

A. Sintesi del programma
Riassumere in un massimo di 100 righe gli argomenti sviluppati nella Relazione tecnica, evidenziando le tematiche oggetto di intervento.

B. Relazione tecnica
TITOLO: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
(indicare la composizione societaria, la struttura organizzativa, il settore in cui opera il richiedente, la posizione nel mercato di riferimento. Descrivere infine, qualora trattasi, ai sensi del presente bando, di impresa in fase di start up a seguito di spin-off da Università o Enti pubblici di ricerca, la partecipazione azionaria e/o le modalità di concorso di professori e/o ricercatori delle predette Università e/o Enti pubblici di ricerca.

TEMA GENERALE DEL PROGRAMMA
(descrivere l'attività economica individuata tra quelle indicate all'articolo 3, comma 1 del bando oggetto del programma proposto, descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione dell'innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente. Inoltre, ai fini del riconoscimento dei punteggi e delle maggiorazioni previste all'articolo 8 del presente decreto:

- qualora il programma sia finalizzato all'innovazione di prodotto, evidenziare se la stessa è allineata allo stato dell'arte della ricerca mondiale nel settore di appartenenza;
- qualora il programma sia volto alla concretizzazione uno o più brevetti già depositati indicare il titolare, la data, il numero e il titolo del brevetto e specificare dettagliatamente le connessioni con il programma proposto;
- qualora l'iniziativa, nell'ambito di un'innovazione di prodotto, sia finalizzata all'ottenimento di prodotti con i criteri dell'ecoprogettazione, descrivere, con riferimento al ciclo di vita del nuovo prodotto, i miglioramenti, in termini di prestazioni ambientali, riconducibili al prodotto medesimo, evidenziando i criteri e le metodologie previsti dal Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (COM(2001)068) e dalla Comunicazione della Commissione europea recante "Politica integrata dei prodotti" (COM(2003)302)). In particolare evidenziare i seguenti elementi:
  - riduzione della produzione di rifiuti e del consumo energetico;
  - riduzione/sostituzione di materie pericolose, tossiche o altre incompatibili con l'ambiente;
  - utilizzo di materiali rinnovabili;
  - curabilità (es. possibilità di riparare o manutenere i prodotti);
  - longevità (es. possibilità di potenziare in futuro il prodotto; adattarlo ad esigenze future);
  - ampliamento delle funzioni (es. multifunzionalità o modularità del prodotto);
  - riutilizzo e riciclaggio (semplicità di smontaggio; utilizzo di materiali riciclati e riciclabili; possibilità di recupero e riutilizzo dei conponenti – remanufacturing).

OBIETTIVO FINALE DEL PROGRAMMA
(descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto e/o il processo da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per realizzare l'obiettivo e le soluzioni previste).

TEMPI E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(indicare: durata in mesi del programma; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto; responsabile del programma – nome, cognome, eventuale incarico ricoperto nell'azienda).

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA
(descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del programma, articolate in progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno, per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categorie – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste.

Qualora il programma di sviluppo precompetitivo preveda anche attività non preponderanti di ricerca industriale e/o relative ad un Centro di Ricerca, occorre dimostrare l'esistenza del collegamento funzionale con la realizzazione del programma. Nel caso in cui il programma preveda l'affidamento di commesse ad Università o ad un Ente pubblico di ricerca, descrivere i contenuti delle attività affidate)

RICADUTA DEGLI EFFETTI DEL PROGRAMMA
(descrizione dei vantaggi attesi dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente; descrizione degli effetti del programma in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi (solo per le grandi imprese)).

Il sottoscritto ……………………………………………in qualità di …..………………………….. dell'impresa………………………….…..…………forma giuridica ……………… con sede legale in ………………………..………………. prov. ………., CAP ……., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n. …. fogli numerati e composti progressivamente da I a ……, corrispondono al vero.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma (1)

……………………………………………

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO 4

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DA PARTE DI PIU' SOGGETTI (ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

SPETT.LE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

UFFICIO C1 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VIA GIORGIONE 2/B

00147 ROMA

A cura dell'Ufficio ricevente
N. PROGETTO

BOLLO

Soggetto gestore prescelto per la successiva istruttoria del programma definitivo ………

I sottoscritti

1)……………………………………………………………………………………………………….

in qualità di ……………………………………………………………… del/della[1] ……………………………………

denominazione ……………………………………………………………… forma giuridica ……………………………

codice fiscale……………………………………………….. partita IVA ………………………………………………

con sede legale in ………………………………………………………………, prov. ………………, CAP……………

via e n. civ. ……………………………………………………, tel……………………………, fax ……………………

con sede amministrativa in …………………………………………………………, prov. ……………, CAP……………

via e n. civ. ……………………………………………………, tel……………………………, fax ……………………

legale rappresentante, qualifica e sesso ……………………………………………………………… M ☐ F ☐

estremi dell'atto costitutivo ……………………………………………………………… scadenza ……………………….

capitale sociale[2] …………………………… di cui versato …………………………………………………………..

[1] Indicare se impresa, consorzio, società consortile, centro di ricerca, ente pubblico di ricerca o università.

[2] Indicare solo se vi è capitale sociale.

iscrizione alla C.C.I.A.A. …………………………………al n. ……………..…...……. dal ……...………………..
iscrizione presso il Reg. Imprese di ………………………… al n. ……...…….….……. dal ……..…………..
iscrizione all' I.N.P.S.………….……...……..…… dal …………...…..…....……settore..………..………………..
codice ISTAT '91 …………………………
Numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ……………

2)……
in qualità di ………………………………………………………………… del/della ....…...............................
denominazione ……………………………........…………………….…..... forma giuridica ...……….…………………
codice fiscale……………………………………………….. partita IVA ……………………………………………
con sede legale in ....….........................………………………….........…......., prov. .....………, CAP.......…........
via e n. civ. ....…………….......………......., tel.…..................….................., fax ....…..…………..
con sede amministrativa in ....…….............……………………………………......., prov. ....………., CAP.......….......
via e n. civ. ....…………….......………......., tel.…..................….................., fax ....…..…………..
legale rappresentante, qualifica e sesso ……………………………………………………….…………………… M ☐ F ☐
estremi dell'atto costitutivo ………………………………………………………………. scadenza ……………….……
capitale sociale …………………………… di cui versato……………………………………………………..
iscrizione alla C.C.I.A.A. …………………………………al n. ……………..…...……. dal ……...………………..
iscrizione presso il Reg. Imprese di ………………………… al n. ……...…….….……. dal ……..…………..
iscrizione all' I.N.P.S.………….……...……..…… dal …………...…..…....……settore..………..………………..
codice ISTAT'91 …………………………
Numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ……………

3)……
in qualità di ………………………………………………………………… del/della ....…...............................
denominazione ……………………………........…………………….…..... forma giuridica ………………………….
codice fiscale……………………………………………….. partita IVA ……………………………………………
con sede legale in ....….........................………………………….........…......., prov. .....………, CAP.......…........
via e n. civ. ....…………….......………......., tel.…..................….................., fax ....…..…………..
con sede amministrativa in ....…….............……………………………………......., prov. ....………., CAP.......….......
via e n. civ. ....…………….......………......., tel.…..................….................., fax ....…..…………..
legale rappresentante, qualifica e sesso ……………………………………………………….…………………… M ☐ F ☐
estremi dell'atto costitutivo ………………………………………………………………. scadenza ……………….……
capitale sociale …………………………… di cui versato……………………………………………………..
iscrizione alla C.C.I.A.A. …………………………………al n. ……………..…...……. dal ……...………………..
iscrizione presso il Reg. Imprese di ………………………… al n. ……...…….….……. dal ……..…………..
iscrizione all' I.N.P.S.………….……...……..…… dal …………...…..…....……settore..………..………………..
codice ISTAT'91 …………………………
Numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ……………

4)………

in qualità di …………………………………………………………………… del/della ……………………………………

denominazione …………………………………………………………………… forma giuridica ……………………………

codice fiscale………………………………………………………… partita IVA ……………………………………………

con sede legale in ……………………………………………………………………, prov. ……………, CAP……………

via e n. civ. ……………………………………………………………, tel…………………………, fax ………………………

con sede amministrativa in ……………………………………………………………, prov. ……………, CAP……………

via e n. civ. ……………………………………………………………, tel…………………………, fax ………………………

legale rappresentante, qualifica e sesso ………………………………………………………………………… **M** ☐ **F** ☐

estremi dell'atto costitutivo …………………………………………………………………… scadenza ………………………

capitale sociale …………………………… di cui versato ………………………………………………………………

iscrizione alla C.C.I.A.A. ………………………………………al n. ………………………………… dal ………………………

iscrizione presso il Reg. Imprese di ………………………… al n. ……………………………… dal ……………………

iscrizione all' I.N.P.S.……………………………………… dal ……………………………………settore…………………………

codice ISTAT '91 …………………………….

Numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ……………

5)………

in qualità di …………………………………………………………………… del/della ……………………………………

denominazione …………………………………………………………………… forma giuridica ……………………………

codice fiscale………………………………………………………… partita IVA ……………………………………………

con sede legale in ……………………………………………………………………, prov. ……………, CAP……………

via e n. civ. ……………………………………………………………, tel…………………………, fax ………………………

con sede amministrativa in ……………………………………………………………, prov. ……………, CAP……………

via e n. civ. ……………………………………………………………, tel…………………………, fax ………………………

legale rappresentante, qualifica e sesso ………………………………………………………………………… **M** ☐ **F** ☐

estremi dell'atto costitutivo …………………………………………………………………… scadenza ………………………

capitale sociale …………………………… di cui versato ………………………………………………………………

iscrizione alla C.C.I.A.A. ………………………………………al n. ………………………………… dal ………………………

iscrizione presso il Reg. Imprese di ………………………… al n. ……………………………… dal ……………………

iscrizione all' I.N.P.S.……………………………………… dal ……………………………………settore…………………………

codice ISTAT '91 …………………………….

Numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ……………

CHIEDONO

ai sensi del bando di cui al decreto del Ministro delle attività produttive n. ……….. del …………… emanato ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, che il programma di massima, descritto nella scheda tecnica allegata avente il titolo ………

e la durata di n. mesi ………………………………, venga ammesso alla graduatoria del predetto bando al fine della successiva proposizione del programma definitivo per l'ammissione ai benefici del Fondo Innovazione Tecnologica.

A tal fine, i sottoscritti

DESIGNANO

il soggetto .... quale capofila del suddetto programma, con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero;

E

consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARANO CHE

- le imprese richiedenti sono piccole imprese ai sensi del DM 18 aprile 2005 *(solo se tra i richiedenti sono presenti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c) e d) del bando)*
- il programma sarà svolto nelle seguenti sedi:

Comune …………..………… Prov. ……… CAP ….…...... Via …………..…….……………………………….
Comune …………..………… Prov. ……… CAP ….…...... Via …………..…….……………………………….
Comune …………..………… Prov. ……… CAP ….…...... Via …………..…….……………………………….
Comune …………..………… Prov. ……… CAP ….…...... Via …………..…….……………………………….
Comune …………..………… Prov. ……… CAP ….…...... Via …………..…….……………………………….

dal costo complessivo previsto di migliaia di € …………………………………… così articolato, per ciascuno dei soggetti e per tipologia di attività:

1) Soggetto …………………………………

Costi previsti	TOTALE
A) Attività di sviluppo	........…….....
B) Attività di ricerca	........…….....
C) Studi di fattibilità	........…….....
D) Centro di ricerca	........…….....
TOTALE	**........…….....**

2) Soggetto …………………………………

Costi previsti	TOTALE
A) Attività di sviluppo	........…….....
B) Attività di ricerca	........…….....
C) Studi di fattibilità	........…….....
D) Centro di ricerca	........…….....
TOTALE	**........…….....**

3) Soggetto …………………………………

Costi previsti	**TOTALE**
A) Attività di sviluppo	..........…….....
B) Attività di ricerca	..........…….....
C) Studi di fattibilità	..........…….....
D) Centro di ricerca	..........…….....
TOTALE	**..........…….....**

4) Soggetto …………………………………

Costi previsti	**TOTALE**
A) Attività di sviluppo	..........…….....
B) Attività di ricerca	..........…….....
C) Studi di fattibilità	..........…….....
D) Centro di ricerca	..........…….....
TOTALE	**..........…….....**

5) Soggetto …………………………………

Costi previsti	**TOTALE**
A) Attività di sviluppo	..........…….....
B) Attività di ricerca	..........…….....
C) Studi di fattibilità	..........…….....
D) Centro di ricerca	..........…….....
TOTALE	**..........…….....**

TOTALI

Costi previsti	**TOTALE**
A) Attività di sviluppo	..........…….....
B) Attività di ricerca	..........…….....
C) Studi di fattibilità	..........…….....
D) Centro di ricerca	..........…….....
TOTALE	**..........…….....**

- l’attività economica oggetto del programma proposto è individuata dal codice ISTAT ‘91 …………………………

- ai fini dell'attribuzione del punteggio:

CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE PROPONENTI

LE IMPRESE SONO IN FASE DI START UP A SEGUITO DI SPIN-OFF DA UNIVERSITA', ENTI PUBBLICI DI RICERCA **SI ☐ NO ☐**
Se si, indicare in scheda tecnica la struttura di provenienza e descrivere puntualmente la partecipazione azionaria all'impresa e/o il concorso di professori e/o ricercatori delle strutture medesime.

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

INNOVAZIONE DI PROCESSO **SI ☐ NO ☐**

INNOVAZIONE DI PRODOTTO **SI ☐ NO ☐**

ECOPROGETTAZIONE (vedi articolo 8, comma 2) **SI ☐ NO ☐**

BREVETTI: A) PROPRI **SI ☐ NO ☐**

B) DI TERZI **SI ☐ NO ☐**
Se sono utilizzati brevetti, indicare nella scheda tecnica per ciascuno di essi: il titolare, la data, il numero e il titolo del brevetto e specificare dettagliatamente le connessioni con il programma proposto.

COMMESSE AD ENTI PUBBLICI DI RICERCA ED UNIVERSITA' NEI LIMITI PREVISTI **SI ☐ NO ☐**
Se si, allegare dichiarazione attestante la disponibilità dell'ente a partecipare al programma.

PROGRAMMA PRESENTATO DA CENTRO DI RICERCA O CONSORZIO/SOCIETA' CONSORTILE **SI ☐ NO ☐**

PREVALENZA DEI COSTI RELATIVI AL PERSONALE INTERNO IMPIEGATO NEL PROGRAMMA RISPETTO AI COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI (questi ultimi al netto dei costi per le collaborazioni con Università e/o Enti pubblici di ricerca) **SI ☐ NO ☐**
SE SI, INDICARE:
% COSTI DEL PERSONALE INTERNO SUL TOTALE DEI COSTI: ....
% COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI SUL TOTALE DEI COSTI:............

- solo nel caso il programma preveda commesse affidate ad Università ed Enti pubblici di ricerca:

Ente/Università	Denominazione	Percentuale della commessa sul totale dei costi previsti
Ente pubblico di ricerca	…………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. ……………………………………………………..	…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
Università	…………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. ……………………………………………………..	…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

DICHIARANO INOLTRE CHE

ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti e/o procuratori speciali, i soggetti predetti:

i) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del predetto decreto;

j) non sono sottoposti a procedura concorsuale né a quella di cui al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

k) non risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo Innovazione Tecnologica;

l) non hanno richiesto o ottenuto, né intendono richiedere a fronte dei costi del programma definitivo, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

m) sono consapevoli del fatto che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda;

n) *(se imprese)* sono regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle Imprese;

o) operano nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

p) *(per i soggetti beneficiari di cui alla lettera e) dell'art. 2 del predetto decreto)* risultano iscritti all'Anagrafe delle Ricerche;

AUTORIZZANO

fin da ora il Ministero delle attività produttive ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;

ALLEGANO

☐ Scheda tecnica del programma di massima.

☐ Doppia copia del supporto informatico (floppy disk o cd-rom) contenente il file generato dall'apposito software per la compilazione del "Modulo per la richiesta delle agevolazioni presentata congiuntamente da parte di più soggetti" ed il file della Scheda tecnica del programma.

☐ Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma dei legali rappresentanti di ciascun soggetto richiedente, elencanti tutte le domande di intervento presentate negli ultimi 4 anni su leggi agevolative statali, regionali e comunitarie.

☐ Dichiarazione/i attestante/i la disponibilità di Università/Enti pubblici di ricerca a partecipare al programma.

☐ Procura/e a sottoscrivere la/e domanda/e o copia/e autentica/e della/e stessa/e.

Data ....

Timbri e firme[3]

....

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO 5

SCHEDA TECNICA

a corredo del "Modulo per la richiesta delle agevolazioni presentata congiuntamente da parte di più soggetti"

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI MASSIMA

A. Sintesi del programma

Riassumere in un massimo di 100 righe gli argomenti sviluppati nella Relazione tecnica, evidenziando le tematiche oggetto di intervento.

B. Relazione tecnica

TITOLO: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..

PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

(indicare per ciascuno dei richiedenti: la composizione societaria, la struttura organizzativa, il settore in cui opera, la posizione nel mercato di riferimento. Descrivere infine, qualora trattasi, ai sensi del presente bando, di impresa start up nata da spin off di Università o Enti pubblici di ricerca, la partecipazione azionaria e/o le modalità del concorso di professori e/o ricercatori delle predette Università e/o Enti pubblici di ricerca.

TEMA GENERALE DEL PROGRAMMA

(descrivere l'attività economica individuata tra quelle indicate all'articolo 3, comma 1 del bando oggetto del programma proposto, descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione dell'innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente. Inoltre, ai fini del riconoscimento dei punteggi e delle maggiorazioni previste all'articolo 8 del presente decreto:

- qualora il programma sia finalizzato all'innovazione di prodotto, evidenziare se la stessa è allineata allo stato dell'arte della ricerca mondiale nel settore di appartenenza;
- qualora il programma sia volto alla concretizzazione uno o più brevetti già depositati indicare il titolare, la data, il numero e il titolo del brevetto e specificare dettagliatamente le connessioni con il programma proposto;
- qualora l'iniziativa sia finalizzata all'ottenimento di prodotti con i criteri dell'ecoprogettazione, descrivere, con riferimento al ciclo di vita del nuovo prodotto, i miglioramenti, in termini di prestazioni ambientali, riconducibili al prodotto medesimo, evidenziando i criteri e le metodologie previsti dal Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (COM(2001)068) e dalla Comunicazione della Commissione europea recante "Politica integrata dei prodotti" (COM(2003)302)). In particolare evidenziare i seguenti elementi:
  - riduzione della produzione di rifiuti e del consumo energetico;
  - riduzione/sostituzione di materie pericolose, tossiche o altre incompatibili con l'ambiente;
  - utilizzo di materiali rinnovabili;
  - curabilità (es. possibilità di riparare o manutenere i prodotti);
  - longevità (es. possibilità di potenziare in futuro il prodotto; adattarlo ad esigenze future);

- ampliamento delle funzioni (es. multifunzionalità o modularità del prodotto);
- riutilizzo e riciclaggio (semplicità di smontaggio; utilizzo di materiali riciclati e riciclabili; possibilità di recupero e riutilizzo dei conponenti – remanufacturing).

OBIETTIVO FINALE DEL PROGRAMMA
(descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto e/o il processo da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per realizzare l'obiettivo e le soluzioni previste).

TEMPI E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(indicare: durata in mesi del programma; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto; responsabile del progetto – nome, cognome, eventuale incarico ricoperto nell'azienda).

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA
(descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del programma, articolate in progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categorie – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Qualora il programma di sviluppo precompetitivo preveda anche attività non preponderanti di ricerca industriale e/o relative ad un Centro di Ricerca, occorre dimostrare l'esistenza del collegamento funzionale con la realizzazione del programma. Nel caso in cui il programma preveda l'affidamento di commesse ad Università o ad un Ente pubblico di ricerca descrivere i contenuti delle attività affidate).

RICADUTA DEGLI EFFETTI DEL PROGRAMMA
(descrizione dei vantaggi attesi dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente).

I sottoscritti

1)………………………………………………………. in qualità di ………………………….. dell'impresa………………………………………forma giuridica ……………… con sede legale in ……………………………………… prov. ……….., CAP …………………,
2)………………………………………………………. in qualità di ………………………….. dell'impresa………………………………………forma giuridica ……………… con sede legale in ……………………………………… prov. ……….., CAP …………………,
3)………………………………………………………. in qualità di ………………………….. dell'impresa………………………………………forma giuridica ……………… con sede legale in ……………………………………… prov. ……….., CAP …………………,
4)………………………………………………………. in qualità di ………………………….. dell'impresa………………………………………forma giuridica ……………… con sede legale in ……………………………………… prov. ……….., CAP …………………,

5)………………………………………………………….. in qualità di …..……………………….. dell'impresa……………………………………forma giuridica …………….. con sede legale in ……………………..………………. prov. ……….., CAP ……………….,
consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARANO

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n…… fogli numerati e composti progressivamente da I a ……, corrispondono al vero.

Luogo e data: ……………………………

Timbri e firme (1)
………………………

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Allegato 6

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero

1) Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. (in forma abbreviata Centrobanca – SF S.p.A.), in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:
- Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.
- Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A.
- Tercas – Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A.
- Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. a r. l.
- Credito Valtellinese Soc. Coop. a r. l.
- Credito Siciliano S.p.A.
- Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.
- Credito Artigiano S.p.A.
- Banca Carige S.p.A.
- Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per Azioni a r.l.
- Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r. l.
- Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. per azioni a r. l.
- Banca Nuova S.p.A.
- Interbanca S.p.A.
- Banca Popolare di Bari Soc. Coop. a r. l.
- Banca Centrale per il leasing Italease S.p.A.
- Intesa Mediocredito S.p.A.
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. a r. l.
- Meliorbanca S.p.A.;

2) Mediocredito Centrale S.p.A. – Gruppo Bancaroma;

3) Monte dei Paschi di Siena Merchant – Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. (in forma abbreviata "MPS Merchant – Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A."), in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Banca Toscana S.p.A.
- CaRiPrato – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
- Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.A.
- Banca Agricola Mantovana S.p.A.;

4) Prominvestment – Società per la Promozione degli Investimenti S.p.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:
- Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r. l.
- ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
- Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
- Banca delle Marche S.p.A.
- Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A.
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
- Banca Mediocredito S.p.A.
- Efibanca S.p.A.
- Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

5) Sanpaolo IMI S.p.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:
- Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture – S.p.A. (in forma abbreviata "Banca OPI – S.p.A.")
- San Paolo Banco di Napoli S.p.A.
- Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.

05A09925

DECRETO 30 settembre 2005.

Riduzione da tre a uno dei commissari liquidatori della società cooperativa «Gruppo Cerealicolo Lombardo - Cerealcoop - Società cooperativa a r.l.», in Ca' D'Andrea.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2002, n. 63/2002, con il quale la società cooperativa «Gruppo Cerealicolo Lombardo - Cerealcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cà d'Andrea (Cremona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori avv. Giuseppe Bernoni, dott. Adriano Lazzarinetti, dott. Luca Giordano ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data del 14 giugno 2005 con il quale il dott. Francesco Tomasso è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Adriano Lazzarinetti, revocato;

Visto l'art. 37 della L.F.;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Giuseppe Bernoni in data 2 settembre 2005;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Luca Giordano in data 8 settembre 2005;

Tenuto conto dello stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa e l'entità economica dell'attivo che non richiede più la presenza di tre commissari liquidatori;

Ritenuta pertanto la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. Francesco Tomasso, residente in Milano via Chiossetto, 18, è nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo cerealicolo Lombardo - Cerealcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ca' D'Andrea (Cremona).

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09863

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 2005.

Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente: «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni».

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003 recante «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003;

Visto l'esito delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004 alle quali hanno partecipato le associazioni di Internet provider, i costruttori, gli operatori di rete fissa, gli operatori di rete mobile, gli operatori del wireless local loop, le associazioni di utenti; nonché la consultazione pubblica 25 giugno 2005 indetta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni Radio LAN autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal decreto ministeriale 28 maggio 2003;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155;

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2005;

Udito il Consiglio superiore delle comunicazioni;

Considerata l'opportunità di estendere l'ambito geografico di applicazione del sistema definito dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 28 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003 citato nelle premesse, sono soppresse le parole da «in locali aperti», fino alla fine del comma; dopo «ai servizi di telecomunicazioni» si aggiungono le parole «in modalità fissa e nomadica».

2. All'art. 6, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto le parole «la sicurezza delle operazioni di rete,» sono sostituite da «la sicurezza della rete contro l'accesso non autorizzato conformemente alla normativa in materia,»; dopo «protezione dei dati» si aggiungono le parole «ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall'inizio dell'attività»; sono soppresse inoltre le parole «l'interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni;» e «limitatamente all'ambito geografico locale definito all'art. 2, comma 1 e»; sono sostituite le parole «alla medesima radio LAN» con «al medesimo operatore nonché ad operatori distinti a condizione che, in quest'ultimo caso, trattandosi di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le regole in materia ed in particolare le esigenze ai fini di giustizia».

3. All'art. 6, comma 1, lettera *f)* del medesimo decreto dopo «dalle medesime utilizzazioni» si aggiungono le parole «in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive modifiche».

Art. 2.

1. In relazione a quanto disposto dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 183/03/CONS, i soggetti autorizzati all'offerta al pubblico, attraverso reti ed applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale del 28 maggio 2003, come modificato dal presente decreto acconsentono in maniera non discriminatoria ad ogni ragionevole richiesta di accesso indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi titolo, che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali, devono consentire alla più ampia pluralità di soggetti l'istallazione e l'esercizio di infrastrutture Radio LAN a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, e senza alcuna limitazione che non sia oggettivamente dovuta ad insuperabili ragioni legate alla sicurezza delle reti o all'esercizio di servizi di pubblica utilità che siano state accertate da parte del Ministero delle comunicazioni. Eventuali dinieghi motivatamente opposti a richieste di istallazione ed esercizio dovranno essere comunicati, al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.

Art. 3.

1. Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio negli ambiti consentiti dal presente provvedimento, cessano la sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Si applicano ai titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2003, secondo quanto già disposto dall'art. 8 comma 2 dello stesso, le definizioni e le disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 citato nelle premesse.

Roma, 4 ottobre 2005

Il Ministro: LANDOLFI

05A09892

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA 18 ottobre 2005.

Dichiarazione di inammissibilità di richiesta di *referendum* popolare.

L'anno 2005, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 9 si è riunito l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito ai sensi dell'art. 12 della legge 352 del 1970 (e successive modificazioni), composto dai signori:

(omissis)

Vista la richiesta di *referendum* proposta a mente dell'art. 132, comma 2, Costituzione, come novellato dall'art. 9, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'art. 42, comma 2, legge 25 maggio 1970, n. 352, depositata in data 21 settembre 2005 presso la cancelleria di questa Corte da Bortolussi Romano, designato delegato effettivo per la presentazione della proposta di *referendum* per il distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla deliberazione del consiglio di detto comune n. 6 del 21 febbraio 2005, immediatamente esecutiva;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge n. 352 del 1970 «le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito», per cui la richiesta di *referendum* e il deposito della deliberazione comunale debbono considerarsi presentate tardivamente; che, pertanto, la richiesta, essendo il predetto termine perentorio, deve

essere dichiarata inammissibile; che, in analogia a quanto previsto dall'art. 43, comma 3, dalla legge n. 352 per le richieste dichiarate illegittime, la presente ordinanza deve essere affissa all'Albo di questa Corte e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* affinché tutti i cittadini interessati siano informati dell'esito della richiesta di *referendum* avanzata dal consiglio comunale di Cinto Caomaggiore;

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta di *referendum* di cui alla deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2005 del consiglio comunale di Cinto Caomaggiore.

Dispone ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge n. 352 del 1970 che la presente ordinanza sia affissa all'albo di questa Corte e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Così deciso in Roma, 18 ottobre 2005.

Il presidente: TERESI

05A09998

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Ulteriore ripartizione delle risorse per l'accelerazione del programma infrastrutture strategiche nel Mezzogiorno. (Deliberazione n. 98/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che — nell'ottica di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche mediante misure idonee a generare ricadute positive in termini di modernizzazione e sviluppo del Paese, anche in linea con le esigenze di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale — all'art. 1 stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale vengono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della richiamata legge n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni;

Visti in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *c)* della legge n. 443/2001 e l'art. 2, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione», e visto il decreto del titolare di quel Ministero 10 febbraio 2003, n. 356, con il quale si è proceduto all'istituzione di detta struttura tecnica;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che, all'art. 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede, all'art. 60, la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, venga dotato di un «Codice unico di progetto» (di seguito CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), e in particolare:

- i commi 35 e seguenti, che prevedono la redazione di un «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico»;

- il comma 128, che rifinanzia il FAS;

- il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e di dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa;

- i commi 134 e seguenti, che dettano norme specifiche per le infrastrutture di cui alla legge n. 443/2001 suscettibili di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e visti in particolare:

- l'art. 5, comma 1, che dispone che — per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge n. 350/

2003 — questo Comitato finanzi prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

- l'art. 8, comma 6, che prevede che la copertura degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, avvenga tramite un trasferimento — da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali — di un importo non inferiore a 750 milioni di euro (di cui 225 nel 2005, 355 nel 2006 e 170 nel 2007);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - S.O.), con la quale è stato approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche (di seguito PIS);

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), e le successive delibere emanate in materia, recanti disposizioni sull'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19, (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), provvedendo, tra l'altro, ad assegnare l'importo di 1.130 milioni di euro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche, articolando detto importo nel quadriennio 2004-2007, deliberando di concentrare tali risorse nei settori dei trasporti e dell'acqua ed attribuendo alle risorse stesse carattere di aggiuntività rispetto alla dotazione finanziaria per l'attuazione del suddetto programma;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato le risorse destinate dalla richiamata delibera n. 19/2004 all'accelerazione del PIS e 200 milioni di euro resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle risorse attribuite al Ministero stesso in via ordinaria, riservando 23 milioni di euro per finalità premiali;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 19, con la quale, in attuazione del citato art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 35/2005, sono stati accantonati, sulle disponibilità residue del FAS relative al quadriennio 2004-2007, 750 milioni di euro, da destinare al programma di accelerazione in conto capitale ed in particolare per finanziare progetti inclusi nel PIS che siano in grado di produrre spesa in misura significativa, con l'impegno di garantire l'usuale riparto 85-15% fra Mezzogiorno e Centro-Nord;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34, recante «ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - quadriennio 2005-2008», e visti in particolare:

- la voce Q.2.1 della tabella di assegnazioni, che quantifica in 637,50 milioni di euro la quota attribuita al Mezzogiorno per l'accelerazione del PIS;

- la voce R.1. di detta tabella, concernente l'accantonamento di 300 milioni di euro per l'ulteriore finanziamento del programma di accelerazione di cui all'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003;

- il punto 14 che prevede che con separata delibera si provvederà — per il citato ammontare di 637,50 milioni di euro e secondo i criteri adottati nella delibera n. 21/2004 — all'individuazione degli interventi ricadenti nel Mezzogiorno inclusi nel PIS, che, avendo necessità di risorse finanziarie aggiuntive per la loro completa realizzazione, abbiano la capacità di produrre spesa in misura significativa negli anni 2005-2006, mentre l'importo di 112,5 milioni di euro resta accantonato per interventi infrastrutturali prioritari nelle Regioni del Centro-Nord;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 74, con la quale è stato approvato il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico - legge 350/2003 art. 4»;

Vista la relazione predisposta nel marzo 2005 dall'UVER sullo stato di attuazione della delibera n. 21/2004;

Visto il verbale della riunione tenuta il 21 luglio 2005 dal Comitato tecnico per l'accelerazione di cui alla menzionata delibera n. 21/2004;

Considerato che con la menzionata delibera n. 21/2004 questo Comitato:

- ha preso atto della ricognizione effettuata dalle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha portato all'elaborazione di una graduatoria degli interventi del PIS sulla base dell'indicatore composito di accelerazione esplicitato nella «presa d'atto» della medesima delibera, ed ha destinato le disponibilità sopra precisate al finanziamento degli interventi inclusi nell'allegato «A» della stessa delibera, rilevando come risultassero finanziabili i primi undici interventi dell'allegato medesimo e disponendo che eventuali economie e risorse sopravvenute venissero finalizzate al finanziamento, nell'ordine, di altri interventi inclusi in detto allegato;

- ha previsto che la Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedesse a sottoporre le richieste di finanziamento relative ai menzionati undici interventi a questo Comitato entro

il 31 ottobre 2004 e ha stabilito che i relativi interventi venissero stralciati dal citato elenco A, qualora il mancato rispetto del termine fosse comunque imputabile a ritardi e/o omissioni del soggetto aggiudicatore;

- ha predisposto un elenco di riserva (Allegato «B»), disponendo che al finanziamento degli interventi inclusi in tale elenco venissero destinate eventuali, ulteriori disponibilità residue o nuove disponibilità, qualora la Struttura tecnica di missione fosse stata in grado di presentare le relative richieste di finanziamento entro il 31 dicembre 2004, e prevedendo che l'elenco medesimo potesse venire integrato — sulla base di un'istruttoria dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) presso il Ministero dell'economia e delle finanze e di una decisione del menzionato Comitato tecnico — con altri interventi del PIS che nel frattempo avessero maturato requisiti di eleggibilità;

Considerato che nella seduta del 20 dicembre 2004 questo Comitato ha ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse di cui alla delibera n. 21/2004, i seguenti interventi:

- «Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria - Megalotto 2» (delibera n. 106/2004);

- «Completamento lavori autostrada Messina-Palermo» (delibera n. 108/2004);

- «Schemi idrici regione Molise-Acquedotto molisano centrale» (delibera n. 115/2004);

- «Autostrada Salerno-Reggio Calabria - 3° Megalotto - km 423+300 al km 442+900» (delibera n. 95/2004);

- «Schemi idrici regione Basilicata - Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita dalle principali reti di distribuzione della Regione» (delibera n. 110/2004);

- «Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria - Megalotto 5» (citata delibera n. 106/2004);

- «Schemi idrici regione Puglia - Potabilizzazione delle acque derivate da Conza e Ofanto» (delibera n. 96/2004);

collocati, rispettivamente, nelle posizioni numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 11 del citato allegato «A» della richiamata delibera;

Considerato che gli interventi di cui alle posizioni numeri 3, 6, 9 e 10 del menzionato allegato «A» alla delibera n. 21/2004 non sono stati finanziati per mancata presentazione, in termini, delle relative istruttorie a questo Comitato, con conseguente mancata allocazione delle risorse ad essi destinate e pari a 252,84 milioni di euro;

Considerato che per l'intervento di cui alla posizione n. 10 del più volte menzionato allegato «A» era stata formulata richiesta di approfondimenti da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, mentre l'intervento di cui al n. 15 denominato «Ristrutturazione adduttore idraulico S. Giuliano Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03», è stato finanziato con delibera 20 dicembre 2004, n. 113, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;

PRESO ATTO

- *per quanto concerne lo stato di attuazione della delibera n. 21/2004:*

che l'UVER ha monitorato i sette interventi finanziati con la citata delibera 20 dicembre 2004 a valere sul FAS e l'intervento inserito nell'allegato «A» finanziato in pari data a valere sulle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002;

che in particolare l'UVER ha rilevato gli aggiornamenti di costo dei suddetti interventi, evidenziando le economie maturate a valere sul FAS, che dovranno essere formalizzate nei provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previsti nelle delibere di finanziamento, nonché lo stato di avanzamento della spesa e le tempistiche di realizzazione, che hanno risentito dei ritardi nell'emanazione di dette delibere rispetto alle previsioni;

che l'UVER ha altresì esposto le criticità rilevate, tra l'altro evidenziando le difficoltà delle Amministrazioni a prevedere il profilo di spesa dei vari interventi e la tendenza dei soggetti attuatori ad attivarsi solo a finanziamento perfezionato, evitando di ricorrere ad anticipazioni con proprie risorse, con conseguente slittamento dei tempi di spesa;

- *per quanto attiene le proposte di allocazione delle disponibilità:*

che il Comitato tecnico per l'accelerazione, nell'ambito del compito demandatogli di esaminare i problemi insorti in sede di attuazione della delibera n. 21/2004 e le questioni attinenti all'ulteriore utilizzo della graduatoria di cui al menzionato allegato «A» della delibera n. 21/2004, rileva che la finanziabilità degli interventi di cui a detto allegato è stata già riconosciuta da questo Comitato con la medesima delibera n. 21/2004, sì che non deve essere più dimostrata tale finanziabilità ma semmai la perdita del diritto a finanziamento, e sottolinea però come debba essere effettuata una differente valutazione tra quegli interventi che erano — alla data di approvazione di detta delibera — immediatamente finanziabili e quelli che erano collocati in graduatoria in posizione successiva all'undicesimo posto, in quanto nel primo caso la mancata conclusione delle istruttorie tecniche ha determinato una immobilizzazione di risorse, mentre nel secondo caso,

dato che il mancato finanziamento degli interventi è dipeso dalla mancata disponibilità di risorse, non si è determinata analoga immobilizzazione e non è stato pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo di spesa prefissato dalla delibera in questione;

che il Comitato tecnico ritiene conseguentemente che gli interventi compresi nell'allegato «A» della citata delibera n. 21/2004 nelle posizioni da 1 a 11 e sinora non finanziati per mancata chiusura delle istruttorie, e cioè:

- A3 Autostrada Messina-Siracusa-Gela: lotto 9 - Scicli;

- A6 Olbia - Realizzazione di un pennello nel porto industriale;

- A9 Olbia - Centro intermodale merci, piazzali operativi, reti ferroviarie, viabilità e mezzi,

vadano esclusi dalla presente ripartizione di risorse, cui potrebbero accedere solo laddove residuino risorse disponibili e sia positivamente chiusa l'istruttoria tecnica;

che il Comitato tecnico di coordinamento in linea di principio sostiene che vada rispettato il disposto di cui alla delibera n. 21/2004, che riservava le eventuali economie e le ulteriori risorse al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco di cui all'allegato «A» e propone quindi di ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse non ancora allocate di cui alla delibera n. 21/2004 e sulle economie per ribassi d'asta gli interventi dal dodicesimo posto al diciottesimo posto (ad eccezione del quindicesimo, già altrimenti finanziato) per i quali non risultino sussistere ragioni specifiche che facciano venir meno le probabilità della loro attuazione a condizione che la relativa istruttoria tecnica sia presentata a questo Comitato;

che il Comitato tecnico sottolinea come dal cronoprogramma predisposto dalla Struttura tecnica di missione risulta che la medesima è in grado di sottoporre per il finanziamento a questo Comitato detti interventi entro ottobre 2005;

che il medesimo Comitato per quanto riguarda l'intervento «A10 Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento», sottolinea che — pur risultando conclusa l'istruttoria da parte della Struttura tecnica di missione — è agli atti una riserva da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali; riserva che è stata sciolta nella riunione preparatoria all'odierna seduta;

che per l'intervento A14 sussiste una riserva della regione Basilicata per quanto concerne l'aspetto della realizzabilità e della coerenza con la programmazione regionale;

che, nell'ambito dell'ulteriore funzione — ad esso assegnata — di ridefinire e/o integrare la graduatoria degli interventi inclusi nell'allegato «B» della delibera n. 21/2004, il Comitato tecnico di coordinamento ha condiviso le risultanze della ricognizione effettuate dalle strutture tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rispettivamente UVER e Struttura tecnica di missione) che hanno sottoposto congiuntamente a una valutazione di eleggibilità gli altri interventi inseriti nel PIS che presentassero un grado avanzato di maturazione progettuale e un correlato avanzamento dell'iter procedimentale determinato sulla base delle previsioni circa l'espletamento delle relative istruttorie tecniche, anche aggiornando a tal fine le valutazioni già effettuate nel corso dell'istruttoria della medesima delibera n. 21/2004 ed in particolare verificando l'attualità del giudizio di eleggibilità formulato per gli interventi di cui al citato allegato «B»;

che gli interventi per i quali le suddette strutture tecniche hanno formulato valutazione di eleggibilità sono stati ordinati in una graduatoria, determinata da un indicatore composito di accelerazione analogo a quello già adottato per la formulazione della graduatoria di cui alla delibera n. 21/2004 e ottenuto come media ponderata di un indicatore di «redditività» (inteso quale rapporto tra la somma delle previsioni di spesa per gli anni 2006-2008 e il complesso delle risorse mancanti all'intervento), di un indicatore di «anticipazione» (inteso quale rapporto tra la spesa prevista nel biennio 2006-2007 e il totale della spesa prevista nel triennio 2006-2008) e di un indicatore di «spesa» (inteso quale logaritmo del valore assoluto della spesa totale prevista nel triennio 2006-2008), con pesi diversi da quelli assunti nella precedente occasione e pari rispettivamente al 20%, al 10% e al 70%, in considerazione delle caratteristiche della popolazione di interventi su cui è stata effettuata la ricognizione e della conseguente rilevanza che si intende dare alla dimensione finanziaria quale indicatore approssimativo della strategicità;

che il periodo di riferimento su cui parametrare il livello di accelerazione della spesa che il singolo intervento appare in grado di garantire è individuato nel triennio 2006-2008 e che tale individuazione è stata ritenuta necessaria per garantire una selezione dei progetti tale da non risentire di specificità settoriali, oltre ad appalesarsi opportuna in relazione alla rilevata difficoltà che le Amministrazioni manifestano nella capacità di prevedere il profilo di spesa;

che per definire il presumibile livello di accelerazione sono state utilizzate le stime di spesa dichiarate dai responsabili unici del procedimento ovvero dai responsabili dei soggetti attuatori e che non sono comunque previste soglie minime della capacità di spesa;

che il Comitato tecnico per l'accelerazione propone quindi di approvare la suddetta graduatoria e di finanziare gli interventi in essa inclusi sino a capienza delle disponibilità di cui al punto Q.2.1 della delibera n. 34/2005 e delle eventuali risorse residue ex delibera n. 21/2004, sottolineando che la Struttura tecnica di

missione sottoporrà le relative istruttorie a questo Comitato secondo l'ordine di graduatoria, ferma restando la possibilità per la Struttura stessa di modificare tale ordine sulla base di motivazioni su cui deve esprimersi il Comitato medesimo;

che il Comitato tecnico rileva però che il costo complessivo dell'intervento collocato al primo posto dell'elenco (Autostrada SA-RC, macrolotto n. 2 del costo di 1.038,99 Meuro) travalica l'insieme delle disponibilità e pertanto propone di considerare finanziabili gli interventi a partire dalla seconda posizione;

che il Comitato tecnico propone di destinare alla copertura della manovra di cui alla presente delibera anche le risorse di cui al punto R.1 della tabella della citata delibera n. 34/2005, quantificate per il Mezzogiorno in 255 Meuro sulla base della consolidata chiave di riparto del FAS;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Quadro complessivo delle risorse disponibili.

1.1 L'accantonamento previsto al punto R.1 della tabella di assegnazioni di cui alla delibera n. 34/2005 è destinato, nella misura dell'85%, all'accelerazione degli interventi del PIS localizzati nel Mezzogiorno.

1.2 Le risorse disponibili per l'attuazione della manovra di cui alla presente delibera risultano quindi complessivamente pari a 1.145,34 milioni di euro e sono così articolate:

a) risorse di cui alla delibera n. 21/2004 non ancora allocate: 252,84

b) risorse di cui al punto Q.2.1 della delibera n. 34/2005: 637,50

c) risorse di cui al punto R.1 della delibera n. 34/2005: 255,00

2. Finalizzazione delle disponibilità residue ex delibera n. 21/2004.

2.1 Le risorse di cui alla lettera *a)* del precedente punto 1 sono destinate al finanziamento degli interventi collocati alle posizioni successive alla undicesima dell'allegato «A» della delibera n. 21/2004.

2.2 L'ammissione a finanziamento verrà disposta da questo Comitato sulla base della richiesta che, a conclusione delle relative istruttorie tecniche, formulerà la Struttura tecnica di missione: la sottoposizione a questo Comitato stesso dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2005. Nell'occasione verranno aggiornati i profili di spesa, al fine di consentire una adeguata applicazione della riserva premiale.

2.3 Le risorse destinate ad interventi per i quali la relativa istruttoria non si concluda entro la data indicata verranno attribuite automaticamente al finanziamento degli interventi di cui al punto successivo.

2.4 L'intervento «A10 Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento», verrà sottoposto a questo Comitato entro il 31 ottobre 2005, a condizione che nello stesso termine siano recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. In caso contrario le risorse saranno automaticamente attribuite al complesso degli interventi finanziati con la presente manovra, secondo l'ordine di graduatoria.

3. Finalizzazione delle risorse di cui ai punti Q.2.1 e R.1 della delibera n. 34/2005.

3.1 Le risorse di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 1 — al netto di un importo di 17,85 milioni di euro, pari al 2% e da destinare alla riserva di premialità di cui al successivo punto 5 — nonché le risorse di cui al punto 2 che non siano allocate alla data indicata al punto medesimo sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante. Per le motivazioni di cui in premessa sono peraltro considerati finanziabili al momento gli interventi a partire dalla seconda posizione. Questo Comitato si riserva di provvedere al finanziamento dell'intervento «Autostrada SA-RC, macrolotto n. 2» qualora dalla ricognizione del successivo punto 6.3 emerga la disponibilità di adeguate risorse: nelle more le strutture tecniche dei Ministeri interessati approfondiranno le cause dello scostamento del costo indicato nel verbale dal Comitato tecnico di accelerazione rispetto a quello riportato nella delibera n. 95/2004.

3.2 Tali interventi sono ammessi al finanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, previa presentazione a questo Comitato delle richieste di finanziamento formulate dalla Struttura tecnica di missione, a conclusione delle relative istruttorie tecniche, e nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

3.3 Qualora ricorrano circostanze nuove o comunque non note al momento dell'adozione della presente delibera, tali da compromettere il rispetto delle previsioni di spesa formulate per qualcuno degli interventi di cui al menzionato allegato 1, su richiesta motivata della Struttura tecnica di missione e previo parere favorevole del Comitato tecnico interministeriale per l'accelerazione subentra — nell'ordine di graduatoria — l'intervento immediatamente successivo a quello pretermesso.

3.4 Solo qualora dovessero residuare risorse e sempreché sia accertato il superamento delle criticità che hanno impedito la chiusura delle istruttorie entro il 31 ottobre 2004, entro il termine di cui al punto 2.2 potranno accedere al finanziamento gli interventi di

cui alle posizioni numeri 3, 6 e 9 dell'allegato «A» della delibera n. 21/2004 secondo l'ordine di tale allegato. Resta fermo quanto previsto al precedente punto 3.3.

4. DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI AI PUNTI 2 E 3.

4.1 L'assegnazione delle risorse ai singoli interventi è disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001.

Agli interventi che presentino un potenziale ritorno economico, derivante dalla gestione dell'opera, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 134 e seguenti, della legge n. 350/2003.

4.2 Sulla base dell'assegnazione di cui al punto precedente i soggetti aggiudicatori provvedono ad espletare le procedure per l'affidamento dei lavori. Per ciascun intervento l'impegno delle somme è effettuato al netto dei ribassi d'asta: le relative economie vengono assegnate alle diverse fonti di copertura in misura percentualmente corrispondente alla quota di concorso al finanziamento dell'opera.

4.3 Le delibere di cui al punto 4.1 stabiliscono il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale i relativi interventi si intendono definanziati. Dette delibere definiscono altresì tempi e modalità delle erogazioni.

5. RISERVA DI PREMIALITÀ.

5.1 L'importo di 23 milioni di euro, di cui al punto 1.2 della delibera n. 21/2004, è riservato per finalità premiali agli interventi ammessi a finanziamento con le delibere 20 dicembre 2004 richiamate in premessa e agli interventi di cui al punto 2 della presente delibera. La riserva è utilizzata secondo i criteri esposti nell'allegato C della menzionata delibera.

5.2 L'importo di 17,85 milioni di euro, accantonato al punto 3.1 della presente delibera, è riservato a finalità premiali per gli interventi di cui al citato punto 3. Tale riserva, secondo quanto previsto nell'allegato n. 2 alla presente delibera, è imputata agli interventi che abbiano realizzato nel biennio 2006-2007 i livelli percentuali di spesa, rispetto alla spesa totale, evidenziati nella tabella ivi inclusa ed è attribuita ai relativi soggetti attuatori ovvero — per gli interventi realizzati nei tempi previsti, a cura di altri soggetti — alle Regioni competenti per territorio. La quota premiale attribuita ai soggetti nazionali e alle Regioni sarà destinata al finanziamento di ulteriori eventuali interventi inclusi nell'allegato 1 e, in subordine, di altri interventi da realizzare nel Mezzogiorno.

6. COMITATO TECNICO PER L'ACCELERAZIONE.

6.1 Il Comitato tecnico interministeriale istituito ai sensi del punto 2 della delibera n. 21/2004 relaziona a questo Comitato con cadenza semestrale, a decorrere dal gennaio 2006, sullo stato di attuazione della manovra complessiva quale definita dalla delibera n. 21/2004 e dalla presente delibera.

6.2 L'UVER assolve a funzioni di segreteria tecnica del Comitato. Nell'ambito di tale funzione, sulla base delle informazioni fornite dalla Struttura tecnica di missione e di altre informazioni acquisite autonomamente, riferisce al Comitato sullo stato di realizzazione dei singoli interventi, ivi compresi quelli finanziati con la citata delibera n. 21/2004, con particolare riguardo a eventuali ritardi e criticità e all'aggiornamento delle previsioni di conseguimento degli obiettivi di spesa.

6.3 Questo Comitato, già in sede di primo monitoraggio sull'attuazione della presente manovra, opererà una ricognizione delle risorse che si rendessero ulteriormente disponibili, per mancata allocazione ovvero a seguito di approvazione definitiva dei quadri economici (anche tenendo conto in tal sede della normativa sulla detraibilità dell'IVA in quanto applicabile ai soggetti attuatori che siano società per azioni), ovvero per la formalizzazione di ribassi d'asta ovvero per l'intervento di consistenti quote di cofinanziamento a carico di soggetti attuatori.

7. CLAUSOLE FINALI.

7.1 Indipendentemente dall'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui alla presente delibera, resta confermato l'impegno — da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — di garantire, nell'ambito delle procedure di assegnazione di fondi previsti dalla legge n. 443/2001, il rispetto della destinazione al Mezzogiorno di una quota non inferiore al 30% delle risorse ordinarie.

7.2 Gli interventi, ai sensi delle disposizioni richiamate in precedenza, debbono essere dotati di CUP, da richiedere secondo le modalità di cui alla delibera n. 143/2002. Il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti, amministrativi e contabili, relativi ai predetti interventi.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 188

ALLEGATO 1

Elenco degli interventi eleggibili ordinati secondo l'Indice di Accelerazione

Ordine	Regione	Titolo	Costo	Risorse disponibili	URR		Spesa				Indice			
					Totale	Cumulate*	2006**	2007	2008	Totale	Redditività	Anticipazione	Spesa	Accelerazione
1	Basilicata, Campania	SALERNO- REGGIO CALABRIA - Macrolotto n.2 dal Km.108,000 al Km.139,000 - tracciato ricompreso nelle regioni Campania e Basilicata.	1.039,0	0	1.039,0	-	420,0	500,0	119,0	1.039,0	74	119	196	164
2	Campania	Autostrada Salerno - Reggio Calabria - Lavori di ammodernamento ed adeguamento dal Km. 47,800 al Km. 53,800	300,0	0	300,0	300,0	140,0	140,0	20,0	300,0	74	128	151	133
3	Sicilia	SS 640 AG-CL	594,6	389	205,6	505,6	1,3	103,9	166,6	271,8	89	45	147	125
4	Calabria	Autostrada Salerno - Reggio Calabria dal Km.222+000 al Km. 225+800	150,1	0	150,1	655,7	85,0	65,0	-	150,0	74	141	126	117
5	Puglia	Acquedotto potabile del Sinni - 1°,2°,3° lotto	76,7	46,58	30,1	685,8	38,8	33,3	3,7	75,8	143	133	101	113
6	Sardegna	Interconnessione sistemi idrici Tirso Flumendosa I e II lotto - completamento funzionale III lotto.	77,9	69,1	8,8	694,6	27,7	7,5	-	35,2	210	159	73	109
7	Basilicata	Schema Basento - Bradano - Attrezzamento settori G	85,7	0	85,7	780,3	15,7	30,0	40,0	85,7	74	71	105	96
8	Campania	Adeguamento direttrice principale dell'Acquedotto del Sarno	61,8	43,22	18,5	798,9	10,0	20,0	16,8	46,8	143	83	83	95
9	Campania	Completamento dello schema Campania Occidentale (ACO). Alimentazione area Flegrea e Basso Volturno	57,9	40,53	17,4	816,2	6,0	20,0	20,0	46,0	149	70	83	95
10	Campania	Adeguamento della ripartitrice principale acquedotto Campano	188,5	131,97	56,6	872,8	2,5	18,0	17,5	38,0	59	62	76	71
11	Campania	Miglioramento e Completamento del Sistema di ripartizione primaria dell'Acquedotto Campano	387,4	271,2	116,2	989,0	-	-	18,8	18,8	36	13	50	44
12	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - completamento del raccordo località Montegiordano	6,0	0	6,0	995,0	6,0	-	-	6,0	74	177	9	39
		Totale	3.025,6	991,6	2.034,0		752,9	937,7	422,4	2.113,0				

* : sono escluse le URR superiori all'ammontare complessivo del finanziamento disponibile
** : comprensivo dell'eventuale spesa dichiarata per il 2005

Nota: tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro

ALLEGATO 2

ATTRIBUZIONE DELLA RISERVA PREMIALE

Per l'attribuzione della riserva premiale, di cui al punto 5 della presente delibera — cui i soggetti nazionali attuatori e le regioni competenti per territorio potranno concorrere in misura proporzionale alle assegnazioni di cui al punto 3 — sarà seguito il criterio costituito dal valore, al 31 dicembre 2007, delle performances di spesa relativi agli interventi indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 della presente delibera.

La quota premiale sarà percepita integralmente da quei soggetti nazionali e da quelle Regioni la cui spesa effettiva nel periodo 2006-2007, in base agli stati di avanzamento, sarà pari, per ognuno dei progetti di loro pertinenza finanziati con la presente delibera, ad almeno il 90% della spesa totale evidenziata in detto allegato; se la spesa effettiva avrà, invece, un valore compreso tra l'80% e il 90% di quella totale, il soggetto o la Regione accederà alla quota di risorse premiali di propria pertinenza indicata nella tabella di seguito riportata. Il soggetto, la cui spesa effettiva nel periodo 2006-2007 per ognuno degli interventi finanziati con le risorse anzidette sarà inferiore all'80% della spesa totale, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

RISORSE PREMIALI AL RAGGIUNGIMENTO
DELLE SOGLIE PER IL CRITERIO

Raggiungimento, da parte dei singoli soggetti e regioni, del livello effettivo di spesa al 31 dicembre 2007

Percentuale di spesa effettiva al 31 dicembre 2007 rispetto a quella totale indicata in allegato 1	Percentuale delle risorse premiali cui accede il soggetto nazionale attuatore o la Regione
[0 - 80]	0
[80 - 90]	80
[90 - 100]	100

05A09860

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 5 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n, 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 7021 del 28 settembre 2005 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Potenza in data 30 settembre 2005;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 995 del 27 settembre 2005 - che ha comunicato l'assemblea del personale dalle ore 8 alle ore 12,30 nella giornata del 30 settembre 2005;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 30 settembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 5 ottobre 2005

Il direttore regionale: PALUMBO

05A09859

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizione in seguito riportate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi, nel giorno 30 settembre 2005, per assemblea sindacale.

Motivazione:

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. 1272 del 6 ottobre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 30 settembre 2005, a causa di una assemblea sindacale aperta a tutto il personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 5 ottobre 2005, prot. n. 7821/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 6 ottobre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A09861

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, Bologna e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizione in seguito riportate;

Accerta il mancato/irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, Bologna e Rimini, come di seguito specificato.

Reggio Emilia: il giorno 20 settembre 2005, causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata (autorizzazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, prot. n. 7308 del 19 settembre 2005);

Bologna: il giorno 26 settembre 2005, causa assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata (autorizzazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, prot. n. 7489-7495 del 23 settembre 2005);

Rimini: il giorno 27 settembre 2005, causa assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 11 alle ore 12,45 (autorizzazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, prot. n. 7385 del 19 settembre 2005).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;

decreto n. 1998/11772/UDG in data 28 gennaio 1998 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 6 ottobre 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A09882

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 7 ottobre 2005.

Istituzione e attivazione degli Uffici delle dogane di Prato, Firenze, Aosta, Mantova, Salerno, Treviso, Terni, Perugia, Foggia, Imperia, La Spezia, San Benedetto del Tronto, Verbano-Cusio-Ossola e di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le determinazioni direttoriali con le quali sono stati istituiti ed attivati, in via sperimentale, gli Uffici delle dogane di Prato prot. 1005/UD del 6 luglio 2004; di Firenze prot. 1006/UD del 6 luglio 2004; di Aosta prot. 1163/UD del 29 luglio 2004; di Mantova prot. 1212/UD del 5 agosto 2004; di Salerno prot. 1353/UD dell'8 settembre 2004; di Treviso prot. 1385/UD del 15 settembre 2004; di Terni prot. 1716/UD del 12 novembre 2004; di Perugia prot. 1715/UD del 12 novembre 2004; di Foggia prot. 1582/UD del 18 ottobre 2004 e prot. 1638/UD del 29 ottobre 2004; di Imperia prot. 1791/UD del 22 novembre 2004; di La Spezia prot. 1790/UD del 22 novembre 2004; di San Benedetto del Tronto prot. 1849/UD del 1° dicembre 2004; di Verbano-Cusio-Ossola prot. 1897/UD del 6 dicembre 2004 e di Forlì-Cesena prot. 1924/UD del 10 dicembre 2004;

Valutata positivamente la fase sperimentale e considerata la piena operatività dei citati uffici;

Ritenuta la necessità di rendere definitiva l'istituzione e l'attivazione degli stessi;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

L'istituzione e l'attivazione degli Uffici delle dogane di Prato, Firenze, Aosta, Mantova, Salerno, Treviso, Terni, Perugia, Foggia, Imperia, La Spezia, San Benedetto del Tronto, Verbano-Cusio-Ossola e di Forlì-Cesena vengono rese definitive.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A09826

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36927 del 14 settembre 2005 è concesso il trattamento speciale di disoccupazione in favore della Area del comune di Palermo, imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova rete di distribuzione idropotabile nell'ambito della sottorete 5 - Libertà Città di Palermo, per il periodo dal 22 febbraio 2002 al 21 maggio 2004.

Con decreto n. 36928 del 14 settembre 2005 è concesso il trattamento speciale di disoccupazione in favore della Area del comune di Portici, imprese impegnate nei lavori di costruzione del complesso scolastico di secondo grado polifunzionale, per il periodo dall'11 aprile 2003 al 10 luglio 2005.

Con decreto n. 36929 del 14 settembre 2005 è concesso il trattamento speciale di disoccupazione in favore della Area del comune di Palermo, imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 30/*ter* - II stralcio, per il periodo dall'8 settembre 2003 al 7 dicembre 2005.

Con decreto n. 36930 del 14 settembre 2005 è concesso il trattamento speciale di disoccupazione in favore della Area del comune di Cagliari, imprese impegnate nei lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari in alternativa alla s.s 554, per il periodo dal 18 dicembre 2004 al 17 marzo 2007.

Con decreto n. 36931 del 14 settembre 2005 è concesso il trattamento speciale di disoccupazione in favore della Area del comune di Campagna, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'autostrada SA-RC tronco 1, tratto 5, lotto I, dal km 37+500 al km 40+100, per il periodo dal 30 luglio 2004 al 29 ottobre 2006.

05A09920

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36922 del 14 settembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione presso, Area del comune di Cagliari, imprese impegnate nei lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari in alternativa alla S.S. 554, per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dal 18 dicembre 2004.

Con decreto n. 36923 del 14 settembre 2005 èaccertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione presso, Area del comune di Portici, imprese impegnate nei lavori di costruzione del complesso scolastico di secondo grado polifunzionale, per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dall'11 aprile 2003.

Con decreto n. 36924 del 14 settembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione presso, Area del comune di Palermo, imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova rete di distribuzione idropotabile nell'ambito della Sottorete 5 - Libertà Città di Palermo, per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dal 22 febbraio 2002.

Con decreto n. 36925 del 14 settembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione presso, Area del comune di Palermo, imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 30/*ter* - II stralcio, per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dall'8 settembre 2003.

Con decreto n. 36926 del 14 settembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione presso, Area del comune di Campagna, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'autostrada SA-RC tronco 1, tratto 5, lotto 1, dal km 37+500 al km 40+100, per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dal 30 luglio 2004.

05A09921

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Peter Pan Società Cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Acqui Terme.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Peter Pan Società Cooperativa sociale a r.l. - Onlus» con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Nizza n. 31, costituita per rogito notaio Enrico Mangini Marana Falconi di Acqui Terme (Alessandria) in data 21 febbraio 2003, repertorio n. 70888, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01993910064, R.E.A. n. 217275 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09922

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Fas S.c.r.l.», in Pozzolo Formigaro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Fas S.c.r.l.» con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), vicolo Argenti n. 6, costituita per rogito notaio Gianfranco Busso di Alessandria in data 15 marzo 1996, repertorio n. 123241, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01676980061, R.E.A. n. 179377 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09923

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti di modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo Carlo Erba».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 744 del 29 settembre 2005

Specialità medicinale: GLICEROLO CARLO ERBA.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale 08572280157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 029651027/G - 18 supposte bambini 1500 mg;

a: A.I.C. n. 029651027 - «1500 mg supposte bambini» 18 supposte.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 745 del 29 settembre 2005

Specialità medicinale: GLICEROLO CARLO ERBA.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale 08572280157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 029651015/G - 12 supposte lattanti 1000 mg;

a: A.I.C. n. 029651015 - «1000 mg supposte lattanti» 12 supposte.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 746 del 29 settembre 2005

Specialità medicinale: GLICEROLO CARLO ERBA.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale 08572280157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 029651039/G - 18 supposte adulti 2500 mg;

a: A.I.C. n. 029651039 - «2500 mg supposte adulti» 18 supposte.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Da 05A09884 a 05A09886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina Umana Behring».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 755 del 29 settembre 2005

Medicinale: ALBUMINA UMANA BEHRING.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in - Milano, piazzale Stefano Turr, 5 - c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale 02642020156.

Variazione A.I.C.: modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato; produzione del principio attivo

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizzano le seguenti modifiche:

rafforzamento delle specifiche per il test obbligatorio NAT- PCR per l'HCV;

modifica del sito di esecuzione del test PCR:

da: USA: PCR Lab/Central Testing Lab (CTL) - 9320 Park West Blvd. - Knoxville, TN 37923;

Germania: Aventis Behring GmbH - Emil-von-Behring Strasse 76 - 35041 Marburg;

a: National Genetics Institute (NGI) - 2440 Sepulveda Blvd. 130 Los Angeles, CA 90064;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 011544020 - «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Serdolect».

Estratto determinazione UPC/R/25/2005 del 4 ottobre 2005

Specialità medicinale: SERDOLECT.

Confezioni:

033065018/M - 20 compresse 4 mg;

033065020/M - 28 compresse 4 mg;

033065032/M - 30 compresse 4 mg;

033065044/M - 50 compresse 4 mg;

033065057/M - 98 compresse 4 mg;

033065069/M - 100 compresse 4 mg in blister;

033065071/M - 100 compresse 4 mg in contenitore;

033065083/M - 20 compresse 8 mg;

033065095/M - 28 compresse 8 mg;

033065107/M - 30 compresse 8 mg;

033065119/M - 50 compresse 8 mg;

033065121/M - 98 compresse 8 mg;

033065133/M - 100 compresse 8 mg in blister;

033065145/M - 100 compresse 8 mg in contenitore;

033065158/M - 20 compresse 12 mg;

033065160/M - 28 compresse 12 mg;

033065172/M - 30 compresse 12 mg;

033065184/M - 50 compresse 12 mg;

033065196/M - 98 compresse 12 mg;

033065208/M - 100 compresse 12 mg in blister;

033065210/M - 100 compresse 12 mg in contenitore;

033065222/M - 20 compresse 16 mg;

033065234/M - 28 compresse 16 mg;

033065246/M - 30 compresse 16 mg;

033065259/M - 50 compresse 16 mg;

033065261/M - 98 compresse 16 mg;

033065273/M - 100 compresse 16 mg in blister;

033065285/M - 100 compresse 16 mg in contenitore;

033065297/M - 20 compresse 20 mg;

033065309/M - 28 compresse 20 mg;

033065311/M - 30 compresse 20 mg;

033065323/M - 50 compresse 20 mg;

033065335/M - 98 compresse 20 mg;

033065347/M - 100 compresse 20 mg in blister;

033065350/M - 100 compresse 20 mg in contenitore;

033065362/M - 20 compresse 24 mg;

033065374/M -28 compresse 24 mg;

033065386/M - 30 compresse 24 mg;

033065398/M - 50 compresse 24 mg;

033065400/M - 98 compresse 24 mg;

033065412/M - 100 compresse 24 mg in blister;

033065424/M - 100 compresse 24 mg in contenitore.

Titolare A.I.C.: H. Lundbeck A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0141/001-006/N001.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (7 giugno 2003).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dalla presente determinazione, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Xilopar».

Estratto provvedimento UPC/II/2059 del 27 settembre 2005

Specialità medicinale: XILOPAR.

Confezione: A.I.C. n. 034359012/M - 30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Elan Pharma Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0294/001/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dei paragrafi 4.3, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gamma TET P»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 753 del 29 settembre 2005

Medicinale: GAMMA TET P.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil von Behring Strasse 76, Germania (DE)

Variazione A.I.C.:

modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato;

produzione del principio attivo;

adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizzano le seguenti modifiche:

rafforzamento delle specifiche per il test obbligatorio NAT- PCR per l'HCV;

modifica del sito di esecuzione del test PCR:

da: USA: PCR Lab/Central Testing Lab (CTL) - 9320 Park West Blvd. - Knoxville, TN 37923; Germania: Aventis Behring GmbH - Emil-von-Behring Strasse 76 - 35041 Marburg;

a: National Genetics Institute (NGI) 2440 Sepulveda Blvd. 130 Los Angeles, CA 90064;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022635041 - «250 UI/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 022635054 - «500 UI/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022635041 - «250 UI/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala varia a: «250 UI/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 022635054 - «500 UI/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala varia a: «500 UI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kybernin P»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 754 del 29 settembre 2005

Medicinale: KYBERNIN P.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil von Behring Strasse 76, Germania (DE).

Variazione A.I.C.:

modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato;

produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizzano le seguenti modifiche:

rafforzamento delle specifiche per il test obbligatorio NAT - PCR per l'HCV;

modifica del sito di esecuzione del test PCR:

da: USA: PCR Lab/Central Testing Lab (CTL) - 9320 Park West Blvd. - Knoxville, TN 37923; Germania: Aventis Behring GmbH - Emil-von-Behring Strasse 76 - 35041 Marburg;

a: National Genetics Institute (NGI) 2440 Sepulveda Blvd. 130 Los Angeles, CA 90064;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025766027 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 20 ml + set;

A.I.C. n. 025766039 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09888

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haemate P»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 756 del 29 settembre 2005

Medicinale: HAEMATE P.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil von Behring Strasse 76, Germania (DE).

Variazione A.I.C.:

modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato produzione del principio attivo;

adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizzano le seguenti modifiche:

rafforzamento delle specifiche per il test obbligatorio NAT- PCR per l'HCV;

modifica del sito di esecuzione del test PCR:

da: USA: PCR Lab/Central Testing Lab (CTL) - 9320 Park West Blvd. - Knoxville, TN 37923; Germania: Aventis Behring GmbH - Emil-von-Behring Strasse 76 - 35041 Marburg;

a: National Genetics Institute (NGI) 2440 Sepulveda Blvd. 130 Los Angeles, CA 90064,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026600041 - iv 1 flac. liof. 1000 UI + flac. 30 ml + set (ago+filtro monouso);

A.I.C. n. 026600054 - iv 1 flac. liof. 500 UI + flac. 20 ml + set (ago+filtro monouso).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026600041 - iv 1 flac. liof. 1000 UI + flac. 30 ml + set (ago+filtro monouso) varia a: «1000 UI/30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 30 ml + Set;

A.I.C. n. 026600054 - iv 1 flac. liof. 500 UI + flac. 20 ml + set (ago+filtro monouso) varia a: «1000 UI/30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere +1 flacone di solvente da 20 ml + set.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per dialisi peritoneale Baxter».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 761 del 5 ottobre 2005

Medicinale: SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25 - cap 00196, Italia, codice fiscale 00492340583.

Variazione A.I.C.: aggiunta, eliminazione, sostituzione degli accessori associati al medicinale (B3).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzato l'impiego di un nuovo correttore denominato: «correttore Lineo» da utilizzare in alternativa a quelli già autorizzati. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 031503016/G - sacca flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 031503028/G - sacca flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 031503030/G - sacca flessibile 1500 ml;

A.I.C. n. 031503042/G - sacca flessibile 2000 ml;

A.I.C. n. 031503055/G - sacca flessibile 2500 ml;

A.I.C. n. 031503067/G - sacca flessibile 3000 ml;

A.I.C. n. 031503079/G - sacca flessibile 4000 ml;

A.I.C. n. 031503081/G - sacca flessibile 4500 ml;

A.I.C. n. 031503093/G - sacca flessibile 5000 ml;

a:

A.I.C. n. 031503016 - sacca flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 031503028 - sacca flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 031503030 - sacca flessibile 1500 ml;

A.I.C. n. 031503042 - sacca flessibile 2000 ml;

A.I.C. n. 031503055 - sacca flessibile 2500 ml;

A.I.C. n. 031503067 - sacca flessibile 3000 ml;

A.I.C. n. 031503079 - sacca flessibile 4000 ml;

A.I.C. n. 031503081 - sacca flessibile 4500 ml;

A.I.C. n. 031503093 - sacca flessibile 5000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09887

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Minesse».

Estratto provvedimento UPC/II/2067 del 4 ottobre 2005

Specialità medicinale: MINESSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034922017/M - 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

A.I.C. n. 034922029/M - 3 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

A.I.C. n. 034922031/M - 6 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0158/001/W010, FR/H/0158/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2068 del 5 ottobre 2005

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: miglioramento dei sistemi di ultra ultrafiltrazione utilizzati per la produzione della proteina CRM197 del Corynebacterium diphteriae.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Brivirac»

Estratto di determinazione UPC n. 3918 del 5 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede in via Sette Santi, 3 - Firenze, con codice fiscale n. 00395270481.

Specialità medicinale: BRIVIRAC.

Confezioni A.I.C. n.:

035720010 - 7 compresse in blister pvc/al da 125 mg;

035720022 - 35 compresse (5 scatole × 7 cpr) in blister pvc/al da 125 mg.

È ora trasferita alla società: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via Livornese, 897, La Vettola, Pisa, con codice fiscale n. 00678100504.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09794

Rettifica all'estratto della determinazione n. 134 del 29 settembre 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Crestor"».

Estratto determinazione n. 137 del 14 ottobre 2005

Medicinale: CRESTOR.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a.

Con riferimento all'estratto determinazione n. 134 del 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - del 12 ottobre 2005 - serie generale n. 238, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882467/M (in base 10) 1271H3 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882479/M (in base 10) 1271HH (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882481/M (in base 10) 1271HK (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882493/M (in base 10) 1271HX (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882505/M (in base 10) 1271J9 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882517/M (in base 10) 1271JP (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882529/M (in base 10) 1271K1 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882531/M (in base 10) 1271K3 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882543/M (in base 10) 1271KH (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882556/M (in base 10) 1271KW (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882568/M (in base 10) 1271L8 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882570/M (in base 10) 1271LB (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882582/M (in base 10) 1271LQ (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035882594/M (in base 10) 1271M2 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035882606/M (in base 10) 1271MG (in base 32);

leggasi:

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885464/M (in base 10) 1274DS (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885476/M (in base 10) 1274F4 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885488/M (in base 10) 1274FJ (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885490/M (in base 10) 1274FL (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885502/M (in base 10) 1274FY (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885514/M (in base 10) 1274GB (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885526/M (in base 10) 1274GQ (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885538/M (in base 10) 1274H2 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885540/M (in base 10) 1274H4 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885553/M (in base 10) 1274HK (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885565/M (in base 10) 1274HX (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885577/M (in base 10) 1274J9 (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035885589/M (in base 10) 1274JP (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035885591/M (in base 10) 1274JR (in base 32);

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035885603/M (in base 10) 1274K3 (in base 32).

05A09952

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio di procedimento per l'integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR - Misura d'urgenza.

Si comunica che la responsabilità del procedimento avviato con delibera n. 65/05/CIR, recante «Avvio di procedimento per l'integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR - Misura d'urgenza» volto all'introduzione di una soglia di prezzo massimo alle chiamate su numerazioni «0878», ai sensi dell'art. 28, comma 6, del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, approvato con delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, è affidata alla dott.ssa Francesca de Gennaro, funzionario del Dipartimento Regolamentazione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003, n. 259, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

Il procedimento si concluderà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera n. 65/05/CIR nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09919

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501245/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.